

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

L'educazione cristiana nella missione della Chiesa

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1723921> since 2021-03-05T12:33:31Z

Publisher:

Glossa

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

ISBN 978-88-7105-430-8

Copyright © 2019 Edizioni Glossa Srl - Milano

Piazza Paolo VI, 6

E-mail: informazioni@glossaeditrice.it

<http://www.glossaeditrice.it>

A CURA DEL GRUPPO ITALIANO
DOCENTI DI DIRITTO CANONICO

Associazione Canonistica Italiana

Accompagnare,
discernere, integrare:
profili e prospettive
giuridico-ecclesiali

XLV Incontro di Studio
Centro Turistico - Park des Dolomites
2-6 luglio 2018



Glossa

INDICE

<i>Presentazione</i>	p. VII
<i>Abbreviazioni e sigle</i>	p. X
Vita spirituale: accompagnamento e discernimento Claudio Stercal	p. 3
Discernimento delle situazioni particolari ed <i>aequitas canonica</i>: evoluzione storica Giuliano Brugnotto	p. 19
Accompagnamento e formazione: diritti e doveri dei fedeli Eduardo Baura	p. 41
L'educazione cristiana nella missione della Chiesa Ilaria Zuanazzi	p. 63
Accompagnare al matrimonio e nella vita familiare Francesco Catozzella e Cristina Bresciani	p. 105
Accompagnare, discernere e integrare la fragilità nelle famiglie Pierantonio Pavanello	p. 129
Accompagnamento e formazione dei presbiteri Andrea Migliavacca	p. 145
Accompagnamento e formazione della vita consacrata Simona Paolini	p. 167
Accompagnamento e cura pastorale dei migranti Luigi Sabbarese	p. 201

L'EDUCAZIONE CRISTIANA NELLA MISSIONE DELLA CHIESA

1. EDUCARE: UNA SFIDA PER LA MISSIONE DELLA CHIESA

Di fronte ai cambiamenti del contesto socio-culturale attuale la missione di educare viene indicata come un impegno prioritario dell'azione ecclesiale¹. Educare non è mai stato un compito facile, ma nell'epoca presente è divenuto particolarmente difficile, per l'influenza di orientamenti ideologici e di stili di vita che ostacolano e tendono a privare di senso non solo la formazione religiosa ma anche un'autentica educazione umana. La crisi della funzione educativa deriva, in ultima analisi, da una "crisi della verità"² in merito ai valori essenziali della vita umana ordinata al fine soprannaturale. Il venir meno di sicuri riferimenti assiologici a seguito delle trasformazioni avvenute nel mondo attuale nei diversi ambiti (antropologico, ecologico, economico, giuridico, ecc.) conduce a individuare altrettante sfide per la Chiesa, in quanto chiedono di ripensare gli obiettivi e i metodi dell'educazione, al pari del diffondersi dell'indifferenza religiosa, che esige di rinnovare il linguaggio dell'annuncio evangelico³. Come per la trasformazione dell'azione missionaria si auspica di avviare un nuovo dinamismo di "Chiesa in uscita", così nell'educazione si fa appello all'opera di discernimento creativo degli educatori, perché sappiano trovare nuove forme di educazione che sia flessibile, inclusiva e capace di stimolare processi di crescita⁴.

¹ BENEDETTO XVI *Lettera alla diocesi di Roma*, 21 gennaio 2008, in Regno-doc 7 (2008), 193-194; Id., *Discorso alla LVIII assemblea generale della CEI*, 29 maggio 2008, in Regno-doc 11 (2008), 350-351; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Famiglia e procreazione umana*, 6 giugno 2006, in Regno-doc 15 (2006), 496, n.19; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020*, Torino, 2010, con studio introduttivo di C. NOSIGLIA, *L'educazione e l'educazione alla fede nei nuovi orientamenti pastorali della CEI*, ivi, 3-45; FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al Congresso mondiale*

promosso dalla Congregazione per l'Educazione cattolica, 21 novembre 2015.

² GIOVANNI PAOLO II, *Lettera alle famiglie, Gratissimam sane*, 2 febbraio 1994, n. 13.

³ FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti all'Assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione*, 29 maggio 2015; Id., es. ap. *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013.

⁴ FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per l'educazione cattolica*, 9 febbraio 2017. Sul modo di concepire lo stile e gli obiettivi della funzione educativa da parte del papa Francesco, si vedano i contri-

Questa provocazione a trovare nuove strade di inculturazione della fede promuovendo l'educazione cristiana interpella anche il diritto della Chiesa. Pure sotto il profilo giuridico, infatti, risulta importante ridare centralità al ruolo dell'educazione nell'ambito della missione ecclesiale.

In tale prospettiva e facendo riferimento al tema generale dell'incontro di studio: "accompagnare, discernere, integrare", si è voluto dare una particolare impostazione al presente contributo, non soffermandosi sulla normativa puntuale che disciplina le singole istituzioni che svolgono attività pedagogica e di istruzione, ma preferendo piuttosto analizzare la funzione e il valore che sono propri dell'educazione e del metodo educativo nella vocazione a evangelizzare della Chiesa e dunque pure nel suo ordinamento e nell'attività di governo.

2. L'EDUCAZIONE CRISTIANA NELL'OTTICA DELLA FORMAZIONE DELLA PERSONA

Il termine educazione deriva dal latino *e-ducere*, che in senso letterale indica condurre fuori, guidare. Educare significa quindi trarre dalla persona ciò che ha di proprio, per aiutarlo a realizzarsi in modo più completo e autentico. Nell'ambito di questa nozione ampia di educare, la concezione tradizionale considera prevalentemente come educazione l'attività diretta a promuovere la formazione delle persone: per i soggetti in età evolutiva è la formazione che conduce alla maturazione integrale, come sviluppo e armonico coordinamento di tutte le sue facoltà individuali e di relazione sociale; per i soggetti adulti è la formazione continua o permanente che promuove l'affinamento e l'arricchimento delle qualità e potenzialità dell'essere umano. Nella stessa ottica di formazione, con una connotazione più specifica, si parla in genere di educazione religiosa, nel senso di formazione delle persone in base ai valori religiosi.

Appunto nel significato di attività diretta a promuovere la formazione personale si riscontra l'uso del termine *educatio* nella normativa canonica⁵.

buti raccolti nel volume di E. DIACO (a cura di), *L'educazione secondo papa Francesco*, Bologna 2018, in particolare: A. SPADARO, *La sfida educativa di Jorge Mario Bergoglio*, ivi, 11-23; A.V. ZANI, *L'educazione secondo papa Francesco. Una visione globale*, ivi, 25-44.

⁵ D.G. ASTIGUETA, *Il libro III del CIC e il Concilio Vaticano II a trenta anni della sua promulgazione*, in *Periodica*, 102 (2013), 567-615; C.J. ERRÁZURIZ M., *La parola di Dio quale bene giuridico ecclesiale. Il munus docendi della Chiesa*, Roma 2012; Id., *Corso fondamentale sul*

diritto nella Chiesa, II, Milano 2017, 86-115; D. CENALMOR, *Educación católica y medios de comunicación social*, in D. CENALMOR – J. MIRAS, *El Derecho de la Iglesia. Curso básico de Derecho canónico*, Pamplona 2005, 345-354; J.A. FUENTES, *Educación católica*, in DGDC, III, 541-543; J.M. MARTÍ, *Educación cristiana (derecho del fiel a la)*, in DGDC, III, 543-545; A. MONTAN, *L'educazione cattolica nell'ordinamento della Chiesa (cann. 793-821)*, in *Apollinaris*, 68 (1995), 51-89; F. PUIG, *Función de enseñar*, in DGDC, IV, 153-157; M. RIVELLA, *La*

Nei codici di diritto canonico il riferimento all'educazione si ritrova principalmente in due sedi. La prima è il catalogo dei diritti e doveri fondamentali dei fedeli, all'interno dei quali si riconosce il diritto-dovere all'educazione cristiana⁶. La seconda è la parte dedicata al *munus docendi Ecclesiae*, nel cui ambito si comprende la *educatio catholica*⁷.

La collocazione dell'educazione cristiana nella funzione di insegnare della Chiesa e la dedicazione di un capitolo specifico è frutto della riflessione che si è sviluppata nel secolo scorso, a seguito anche del progresso avvenuto nell'ambito della cultura della civiltà occidentale, resa più attenta alle esigenze peculiari dei soggetti in età evolutiva, quali sono state approfondite dagli studi scientifici sull'infanzia, nei vari ambiti filosofici, medici, pedagogici e psicologici⁸. L'età evolutiva viene considerata una fase fondamentale nella maturazione della persona, dal punto di vista sia fisico che psichico, e i fanciulli, in quanto bisognosi di cure speciali per una crescita equilibrata, sono collocati al centro degli interessi e delle premure della famiglia e della società. Così, seguendo questo perfezionamento nel modo di trattare le persone in fase di maturazione, gli Stati hanno potenziato le politiche sociali volte a tutelare i minori e introdotto sempre maggiori disposizioni nei diversi ambiti dei rapporti di lavoro e dei servizi sociali dirette a limitare le attività pregiudizievoli al loro benessere, da un lato, e, dall'altro, a promuovere la diffusione di una corretta educazione e di una adeguata istruzione. Nell'ambito quindi degli ordinamenti civili, se la tendenza a riguardo della disciplina della famiglia a partire dalla metà del secolo scorso va nel senso di una progressiva privatizzazione dei rapporti tra coniugi, per converso nei rapporti tra genitori e figli procede verso una sempre maggiore pubblicizzazione delle norme dirette a tutelare l'interesse del figlio minore, limitando l'autonomia dei genitori⁹.

Sulla scorta di questa nuova sensibilità nei confronti della funzione educativa, anche la Chiesa perfeziona il proprio atteggiamento in materia, come si evince dalle differenti impostazioni della normativa tra il vecchio e il nuovo codice. Il codice piano benedettino non prevedeva norme apposite sull'educa-

missione profetica della Chiesa, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Corso istituzionale di Diritto canonico*, Milano 2005, 295-302.

⁶ Can. 217 CIC e can. 20 CCEO, con identica formulazione: «Christifideles, quippe qui baptismo ad vitam doctrinae evangelicae congruentem ducendam vocentur, ius habent ad educationem christianam, qua ad maturitatem humanae personae prosequendam atque simul ad mysterium salutis cognoscendum et vivendum rite instruantur».

⁷ Libro III, Titolo III, cc. 793-821 CIC; Titolo XV, caput III, cc. 627-650 CCEO.

⁸ E. BECCHI, *L'Ottocento*, in E. BECCHI - D. JULIA, *Storia dell'infanzia, II, Dal Settecento a oggi*, Bari 1996, 139-154; ID., *Il nostro secolo*, ivi, 332-407; L. GUTTORMSSON, *I rapporti tra genitori e figli*, in M. BARBAGLI - D. I. KERTZER, *Storia della famiglia in Europa. Il lungo Ottocento*, Bari-Roma 2003, 355-392.

⁹ Per considerazioni più ampie su questa evoluzione, si rinvia a I. ZUANAZZI, *L'ordinatio ad educationem proles del matrimonio canonico*, Napoli 2012, 121-138.

zione come funzione sociale¹⁰, ma, nel quadro della parte dedicata al Magistero ecclesiastico, comprendeva un titolo specifico dedicato alle scuole, al cui interno trattava la formazione cattolica dei fedeli. Tale funzione era intesa in termini prevalentemente di istruzione ed era impostata con uno stile fortemente apologetico, di rivendicazione del diritto dei fedeli e della stessa istituzione ecclesiale ad insegnare i valori religiosi e morali della dottrina cattolica, per contrastare l'orientamento degli ordinamenti statali ad affermare il monopolio dell'istruzione pubblica e la laicità dell'insegnamento¹¹.

La legislazione giovanneo-paolina risulta invece rinnovata tanto nella sistematica, quanto nell'ispirazione assiologica, dato che i principi cui si ispira sono frutto degli approfondimenti dottrinali successivi che hanno condotto, da un lato, a una rivalutazione del concetto di educazione nel quadro della missione della Chiesa, e, dall'altro, alla precisazione dei rapporti tra i diversi soggetti investiti dei compiti educativi, nei diversi livelli.

1.1. La concezione dell'educazione

Per quanto riguarda la concezione dell'educazione, il nuovo approccio risulta ispirato a due principi fondamentali: la centralità della persona, che conduce a elaborare la nozione di "educazione umana integrale", e la rilevanza della funzione educativa come compito e risorsa sociale di primaria importanza anche per la comunità ecclesiale.

L'enciclica *Divini illius Magistri* di Pio XI è la prima presa di posizione del magistero ecclesiale sul tema dell'educazione, di fronte alle teorie elaborate dalla pedagogia moderna sui contenuti e sui metodi educativi, e, altresì, di fronte alla sempre più estesa pretesa dello Stato di assumere l'egemonia e il monopolio delle strutture di istruzione¹². Il documento delinea una nozione di "educazione integrale" che fa riferimento a una concezione completa e realistica della persona umana, essere congiunto di corpo e di anima, con esigenze sia naturali che soprannaturali¹³. Sulla base di questa comprensione del soggetto da educare e delle sue esigenze, il pontefice illustra un sistema di sinergie che armonizza le funzioni delle tre società cui compete l'e-

¹⁰ Parlava di educazione solo in riferimento all'*educatio proles*, quale *officium gravissimum* dei genitori (cann. 1013 §1*, 113*, 1131*-1132*; 1372 §2*; 2319 §1* nn. 2-4 e §2* CIC 17).

¹¹ Libro III, *pars IV De Magisterio ecclesiastico*, titolo XXII, *De scholiis*, cann. 1372*-1383*. Si veda in particolare il can. 1372*: «§1 Fideles omnes ita sunt a pueritia instituendi ut non solum nihil eis tradatur quod catholicae religioni morumque honestati adversetur, sed praecipuum institutio religiosa ac moralis locum

obtineat. §2 Non modo parentibus ad normam can. 1113, sed etiam omnibus qui eorum locum tenent, ius et gravissimum officium est curandi christianam liberorum educationem».

¹² Pio XI, lettera enciclica *Divini illius Magistri*, 31 dicembre 1929.

¹³ «... il soggetto dell'educazione cristiana è l'uomo tutto quanto, spirito congiunto al corpo in unità di natura in tutte le sue facoltà, naturali e soprannaturali, quale ce lo fanno conoscere e la retta ragione e la Rivelazione» (n. 57).

ducazione: la famiglia, la società civile e la Chiesa¹⁴. Tra queste, la precedenza spetta alla famiglia¹⁵, in quanto i genitori hanno, in base all'ordine naturale, il diritto e l'obbligo, primario, inalienabile e inviolabile, di curare l'educazione dei figli fino a quando non siano in grado di provvedere a se stessi¹⁶. Nella formazione dei figli, peraltro, insieme alle esigenze naturali dell'età evolutiva messe in luce dagli studi moderni di pedagogia e psicologia, il documento sottolinea la necessità di curare la dimensione soprannaturale con l'educazione morale e religiosa¹⁷, evidenziando come l'ambiente "naturale e necessario" in cui può essere realizzata questa educazione integrale della persona sia, appunto, la famiglia cristiana¹⁸.

La nozione di "educazione integrale" viene ripresa nei documenti successivi, in particolare dal Concilio ecumenico Vaticano II nella dichiarazione *Gravissimum educationis*¹⁹. Secondo questa impostazione, l'educazione è diretta a promuovere lo sviluppo armonico della creatura umana in tutte le sue dimensioni (fisiche, intellettuali, morali e spirituali) e in tutti gli ambiti della sua espressione esistenziale (individuale e sociale), in ordine non solo al bene del suo destino personale, ma anche al bene dell'intera comunità sociale. Il testo conciliare viene recepito quasi *ad litteram* nel can. 795 CIC, inserito nel

¹⁴ «L'educazione è opera necessariamente sociale, non solitaria. Ora, tre sono le società necessarie, distinte e pur armonicamente congiunte da Dio, in seno alle quali nasce l'uomo; due società di ordine naturale, quali sono la famiglia e la società civile; la terza, la Chiesa, di ordine soprannaturale» (n. 11).

¹⁵ «Dapprima la famiglia istituita immediatamente da Dio al fine suo proprio, che è la procreazione ed educazione della prole, la quale perciò ha priorità di natura, e quindi una priorità di diritti, rispetto alla società civile» (n. 12); «alla famiglia, nell'ordine naturale, Iddio comunica immediatamente la fecondità, principio di vita e quindi principio di educazione alla vita, insieme con l'autorità, principio di ordine» (n. 31).

¹⁶ «La famiglia ha dunque immediatamente dal Creatore la missione e quindi il diritto di educare la prole, diritto inalienabile perché inseparabilmente congiunto con lo stretto obbligo, diritto anteriore a qualsiasi diritto della società civile e dello Stato, e quindi inviolabile da parte di ogni potestà terrena» (n. 33).

¹⁷ «si deve illuminare l'intelletto e fortificare la volontà con le verità soprannaturali e i mezzi della grazia, senza di cui non si può né dominare le inclinazioni malvagie, né raggiungere la debita perfezione educativa della Chiesa» (n. 58).

Segue poi la condanna di quelle teorie pedagogiche che ignorano le esigenze soprannaturali per il perfezionamento della persona: «Falso è perciò ogni naturalismo pedagogico che in qualsiasi modo esclude, o menoma, la formazione soprannaturale cristiana nell'istruzione della gioventù» (n. 59).

¹⁸ «Primo ambiente naturale e necessario dell'educazione è la famiglia, a ciò appunto destinata dal Creatore. Per questo, di regola, l'educazione più efficace e duratura è quella che si riceve in una bene ordinata e disciplinata famiglia cristiana, tanto più efficace quanto più chiaro e costante vi splende il buon esempio dei genitori, anzi tutto, e degli altri familiari» (n. 70).

¹⁹ «La vera educazione deve promuovere la formazione della persona umana sia in vista del suo fine ultimo sia per il bene delle varie società, di cui l'uomo è membro ed in cui, divenuto adulto, avrà mansioni da svolgere. Pertanto, i fanciulli e i giovani, debbono essere aiutati a sviluppare armonicamente le loro capacità fisiche, morali e intellettuali, ad acquistare gradualmente un più maturo senso di responsabilità nell'elevazione ordinata ed incessantemente attiva della propria vita e nella ricerca della vera libertà, superando con coraggio e perseveranza tutti gli ostacoli» (GE 1).

libro III, titolo III, dedicato all'educazione cattolica: «Cum vera educatio integram persequi debeat personae humanae formationem, spectantem ad finem eius ultimum et simul ad bonum commune societatum, pueri et iuvenes ita excolantur ut suas dotes físicas, morales et intellectuales harmonice evolvere valeant, perfectiorem responsabilitatis sensum libertatisque rectum usum acquirant et ad vitam socialem active partecipandam confermentur»²⁰.

Dal testo si evince che l'educazione umana integrale è considerata l'oggetto della funzione educativa che viene ad assumere rilevanza per l'intera comunità ecclesiale. Infatti, accanto al diritto-dovere dei genitori di educare la prole²¹, si afferma il diritto-dovere della Chiesa di svolgere, nell'ambito della sua missione salvifica, la funzione educativa²². È significativo sottolineare come nei canoni dove si riconoscono le competenze educative tanto dei genitori, quanto della Chiesa, si affermi prima un compito generale di educazione umana integrale rivolta a tutti gli uomini e poi si precisi, in aggiunta, il compito specifico dei genitori cattolici e dei pastori di anime di fornire una educazione cattolica ai fedeli²³. Invero, come emerge anche dai documenti del magistero, tra educazione umana e educazione religiosa o cattolica sussiste un rapporto non solo di specificazione ma di reciproca implicazione: non ci può essere una educazione umana integrale senza un'educazione religiosa, mentre una educazione cattolica è anche un'educazione autenticamente umana.

La tradizione cristiana ha sempre sostenuto che la formazione umana non possa dirsi completa se non comprende la cura della dimensione religiosa²⁴. L'educazione ai valori religiosi, non rappresenta un'aggiunta accessoria delle responsabilità educative, ma ne costituisce parte integrante e necessaria, in quanto coltiva e arricchisce un aspetto essenziale della persona, vale a dire l'apertura al senso metafisico dell'esistenza e la vocazione al fine soprannaturale²⁵. Un'educazione priva dell'afflato religioso verrebbe a negare un bisogno fondamentale nello sviluppo della personalità, impedendo agli individui di

²⁰ Il can. 629 CCEO contiene una formulazione diversa, ma sostanzialmente conforme. La nozione di educazione integrale viene riportata anche nel can. 1136 CIC: «... prolis educationem tum physicam, socialem et culturalem, tum moralem et religiosam ...» (definizione contenuta pure nel can. 783 §1, 1° CCEO).

²¹ Can. 793 §1 CIC; can. 627 §1 CCEO.

²² Can. 794 §1 CIC; can. 628 §1 CCEO.

²³ All'educazione specificamente cattolica fa riferimento il can. 217 CIC (corrispondente al can. 20 CCEO) sul diritto-dovere fondamentale dei fedeli, che riprende il numero successivo della *Gravissimum educationis*, n. 2.

²⁴ Il nesso inscindibile tra l'educazione nel corpo e nella mente ai valori naturali e quella

nello spirito ai valori soprannaturali si trova affermato come esigenza imprescindibile della funzione di educare dei genitori, chiamati a far crescere le loro creature come persone umane e come figli di Dio (AGOSTINO, *De nuptiis et concupiscentia*, I, 17, 19, PL 44, 424; *De Genesi ad litteram*, IX, 7, 12, PL 34, 397).

²⁵ Si può distinguere tra l'educazione religiosa vera e propria, che riguarda i credenti di una qualsiasi religione, e l'educazione al senso religioso della vita, o religiosità naturale, che interessa anche i genitori atei o agnostici, in quanto la domanda di senso in merito alla dimensione spirituale è insita in ogni persona, anche se le risposte possono essere diverse, a seconda delle credenze di ciascuno.

avere piena consapevolezza del valore e dello scopo della vita e privandoli della possibilità di godere di autentica libertà nell'assumere le scelte decisive in ordine al proprio destino²⁶.

La responsabilità di iniziare i figli al senso religioso dell'esistenza, connessa allo statuto ontologico dell'essere padre e madre²⁷, grava pertanto su tutti i genitori, battezzati o non battezzati, dato che costituisce un completamente fondamentale del diritto-dovere naturale di provvedere a curare la piena maturazione dei figli²⁸. Per i genitori cattolici, peraltro, l'obbligo si specifica nel dovere di dare un'educazione cattolica²⁹. La funzione naturale viene così assunta nella dimensione ecclesiale e acquista una valenza e un contenuto ulteriori, quale ministero specifico dei genitori cattolici, che partecipano nel modo loro proprio alla missione di salvezza della Chiesa³⁰.

La stretta connessione tra educazione umana e educazione cristiana implica tuttavia che la formazione cristiana sia ordinata a promuovere lo sviluppo della persona nella duplice dimensione della vita umana e della rigene-

²⁶ P. PICOZZA, *L'obbligo dell'educazione religiosa della prole e la libertà religiosa*, in *La Chiesa dopo il Concilio*, II/2, Milano 1972, 1097; ID., *L'esclusione dell'obbligo dell'educazione della prole*, in *Prole e matrimonio canonico*, Città del Vaticano, 2003, 281-286; D. BIANCHINI, *Educazione del senso religioso dei minori, con particolare riferimento alle famiglie in difficoltà*, in G. DALLA TORRE - P. LILLO - G.M. SALVATI (a cura di), *Educazione e religione*, a cura di, Città del Vaticano 2011, 70-73; I. ZUANAZZI, *L'ordinatio ad educationem prolis del matrimonio canonico*, 191-194.

²⁷ Il can. 226 CIC, nell'ambito della condizione giuridica dei laici, contiene due paragrafi: il primo sancisce il dovere specifico dei laici nello stato coniugale di impegnarsi «per matrimonium et familiam ad aedificationem populi Dei allaborandi» (§1); il secondo, precisa questo ministero nei confronti dei figli: «Parentes, cum vita filiis contulerint, gravissima obligatione tenentur et iure gaudent eos educandi» (§2). Il CCEO, nel corrispondente can. 407, prevede il solo §1.

²⁸ Il testo del can. 226 §2 CIC può essere diviso idealmente in due parti, l'una rivolta a tutti i genitori («Parentes, cum vitam filiis contulerint, gravissima obligatione tenentur et iure gaudent eos educandi»), l'altra ai genitori cristiani («ideo parentum christianorum imprimis est christianam filiorum educationem secundum doctrinam ab Ecclesia traditam curare»).

²⁹ Il can. 226 §2 CIC usa l'aggettivo "cristiana" per riferirsi all'educazione impartita dai genitori cristiani. La medesima qualificazione di "cristiana" si trova nel can. 835 §4 CIC. Più preciso, invece, è il can. 793 §1 CIC che prescrive ai genitori cattolici di provvedere all'educazione "cattolica" dei figli. Dal contesto del discorso, in particolare dalla previsione del can. 226 §2 CIC di curare l'educazione «secundum doctrinam ab Ecclesia traditam», pare logico concludere che i genitori cattolici siano tenuti a fornire una formazione conforme alla dottrina cattolica.

³⁰ Sul ministero specifico dei genitori cattolici si vedano F. PETRONCELLI HÜBLER, *Diritti e doveri della famiglia nell'educazione cristiana*, in ME 112 (1987) 101-111; P.A. BONNET, *Educazione nella fede, educazione alla fede e ministero della Chiesa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 9 (2001) 101; A.M. PUNZI NICOLÒ, *Dimensione familiare del munus docendi*, in D. CITO - F. PUIG (a cura di), *Parola di Dio e missione della Chiesa. Aspetti giuridici*, Milano 2009, 133-152; J.A. ARAÑA, *Munus docendi e libertà di educazione*, ivi, 287-299; M.E. CAMPAGNOLA, *La trasmissione della fede in famiglia*, ivi, 315-328; G. BONI, *Il ruolo attivo del laicato nel munus docendi. I laici educatori nella Chiesa di oggi*, in *Educazione e religione*, 122-138; A. D'AURIA, *La famiglia quale soggetto attivo della missione e dell'educazione nella Chiesa*, in M. TINTI (a cura di), *Famiglia e diritto nella Chiesa*, Città del Vaticano 2014, 173-200.

razione divina³¹. L'educazione cristiana, in effetti, non può essere considerata un supplemento ulteriore al dovere di formare umanamente i figli, a guisa di un insegnamento che si viene a sovrapporre agli ammaestramenti in altri ambiti. I due obiettivi, ossia il perfezionamento umano e l'orientamento religioso, non sono separati ma risultano strettamente correlati a comporre il contenuto di un processo educativo unitario, diretto a formare individui cristiani maturi. È la stessa educazione integrale della persona che deve essere cattolicamente ispirata secondo la corretta antropologia cristiana, così da trasmettere ai figli valori umani insieme a valori cristiani.

L'educazione cattolica risulta pertanto una attività più ampia della mera trasmissione dei contenuti della parola di Dio, dato che consiste in un'opera di maturazione nella fede che, al pari della formazione umana integrale, abbraccia la totalità della persona e la stimola ad apprendere e a seguire le virtù spirituali in tutti gli ambiti dell'esistenza, per vivere in pienezza la condizione di figli di Dio.

La rilevanza dell'educazione per una piena formazione della persona conduce a riconoscere un vero e proprio diritto fondamentale a essere educati, fondato sulla stessa dignità della persona³². Per tutte le persone umane, e specialmente per i soggetti nell'età dello sviluppo, si afferma l'esigenza indisponibile a ricevere una educazione umana integrale³³, mentre per i fedeli questa pretesa di giustizia viene precisata nei contenuti come un diritto a conseguire una educazione propriamente cristiana (nel significato complesso sopra precisato), quale presupposto essenziale per realizzare in modo pienamente consapevole e responsabile la propria identità di creature rigenerate dal battesimo³⁴. Il diritto all'educazione cristiana viene ricompreso dai codici nell'elenco delle situazioni giuridiche che costituiscono lo statuto comune dei fedeli e che traducono in forma giuridica le esigenze fondamentali connesse alla condizio-

³¹ La dichiarazione conciliare definisce il significato proprio di educazione cattolica, individuandola come un cammino di elevazione ai valori soprannaturali, intimamente connesso al cammino di maturazione umana (GE 2). Questa nozione di educazione cristiana viene richiamata dalla FC (n. 39). La stretta connessione tra educazione umana ed educazione cristiana risulta messa in luce anche dall'esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici*, 30 dicembre 1988, n. 62.

³² GE 1

³³ Il diritto a ricevere una educazione adeguata viene proclamato nella *Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo* (approvata il 20 gennaio 1959 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, revisionata nel 1989, alla quale ha aderito anche la Santa Sede) nel principio settimo: «il fanciullo ha diritto a una educazione... che gli consenta... di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio

personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società». Si veda anche l'art. 27 dello stesso documento: «Gli Stati riconoscono il diritto del fanciullo ad un livello di vita sufficiente atto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale». Sul tema si vedano G. EINSERING, *Il diritto del minore all'educazione cristiana nella Chiesa*, in *Fidelium iura*, 2 (1992), 85-109; O. FUMAGALLI CARULLI, *I diritti dei minori nelle Carte internazionali*, in *Jus*, 54 (2007), 139-156; M. RIONDINO, *The right to education: a fundamental and universal right*, in *Jus* 63 (2016), 287-300.

³⁴ Il diritto all'educazione cristiana si trova affermato nella GE: «Tutti i cristiani, in quanto rigenerati da acqua e Spirito Santo, sono divenuti una nuova creatura e quindi sono di nome e di fatto figli di Dio, hanno diritto alla educazione cristiana» (n. 2).

ne ontologico-sacramentale dell'essere figli di Dio e membri della comunità ecclesiale³⁵. Tale diritto può essere considerato espressione del generale principio di partecipazione di tutti i fedeli al patrimonio di salvezza donato da Cristo all'umanità e affidato istituzionalmente alla Chiesa, tanto da giustificare il riconoscimento di un vero diritto a ricevere dai Pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali, soprattutto dalla Parola di Dio e dai sacramenti³⁶. Un diritto che configura nel contempo un dovere, dal momento che la partecipazione ai mezzi di crescita nella fede e nella grazia risulta la condizione necessaria per progredire nel cammino verso la meta suprema della salvezza delle anime e per promuovere l'apostolato ecclesiale nell'annuncio della salvezza divina³⁷.

Il diritto-dovere all'educazione cristiana rappresenta quindi una precisazione e specificazione dell'esigenza primaria dei fedeli di attingere alle fonti salutifere del messaggio evangelico per conoscere la dottrina della fede e per vivere una testimonianza coerente di vita cristiana, secondo un processo graduale di maturazione che si evolve in rapporto non solo allo sviluppo dell'età e della capacità critica, ma anche alle fasi e alle situazioni della propria esistenza. L'obiettivo è di assicurare ai fedeli la possibilità di ricevere una formazione progressiva e continua che consenta di raggiungere livelli di comprensione e di approfondimento del credo cristiano che siano adeguati alla condizione e al ruolo che rivestono nella Chiesa e nel mondo³⁸. Così, dopo il primo annuncio

³⁵ «Christifideles, quippe qui baptismo ad vitam doctrinae evangelicae congruentem ducendam vocentur, ius habent ad educationem christianam, qua ad maturitatem humanae personae prosequendam atque simul ad mysterium salutis cognoscendum et vivendum rite instruantur.» (can. 217 CIC; can. 20 CCEO). Sul tema si vedano: J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, 110-113; C.J. ERRÁZURIZ M., *Il «munus docendi Ecclesiae»: diritti e doveri dei fedeli*, Milano, 1991; Id., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, I, Milano 2009, 213-216; M. DEL POZZO, *Lo statuto giuridico fondamentale del fedele*, Roma 2018, 80-97.

³⁶ Can. 213 CIC; can. 16 CCEO. I mezzi salvifici possono costituire dei beni oggetto di rapporti di giustizia, non tanto nei confronti di Dio, giacché da parte di Dio sono espressione di una donazione gratuita, quanto piuttosto nei confronti dei soggetti umani che sono istituzionalmente preposti a dispensare il patrimonio spirituale frutto della Redenzione divina, ponendo in essere gli strumenti e i canali concreti attraverso i quali può agire la grazia divina. Sulla questione, oltre agli autori citati nella nota precedente, si può vedere C. J. ERRÁZURIZ M., *Intorno ai rap-*

porti tra sacramenti e diritto della Chiesa, in *DirEccL* 99 (1988) 415-433.

³⁷ All'interno dello statuto comune dei fedeli vengono infatti ricordati il dovere di condurre una vita santa e di contribuire alla santificazione della Chiesa (can. 210 CIC; can. 13 CCEO) e il dovere-diritto di impegnarsi per la diffusione del messaggio evangelico (can. 211 CIC; can. 14 CCEO). Il diritto-dovere di acquisire una adeguata conoscenza della dottrina cristiana per partecipare all'esercizio dell'apostolato ecclesiale viene dichiarato nell'ambito dello statuto giuridico dei laici (can. 229 §1 CIC; can. 404 §1 CCEO).

³⁸ Questo principio di progressione nel diritto-dovere all'educazione cristiana viene dichiarato espressamente nel CCEO nel quadro dei diritti e doveri dei laici: «Praeter institutionem catecheticae inde ab infantia habendam laici ius et obligationem habent acquirendi cognitionem uniuscuiusque ingenii dotibus et conditioni aptatam doctrinae a Christo revelatae et a magisterio authentico Ecclesiae traditae non solum ut, secundum eiusdem doctrinam vivere valeant, sed etiam, ut ipsi eam enuntiare atque, si opus est, defendere possint» (can. 404 §1).

della parola di Dio che introduce il neofita al messaggio evangelico e alla vita cristiana³⁹, si deve progredire con l'istruzione catechetica, che presenta in modo organico e sistematico i principali contenuti della dottrina teologica e morale⁴⁰, per poi giungere, per chi ne abbia la vocazione e le capacità, agli studi superiori, all'insegnamento accademico e alla ricerca scientifica nell'ambito delle scienze sacre⁴¹. L'acquisizione di questi diversi gradi di educazione cristiana costituisce l'oggetto di un diritto proprio dei fedeli, ma diventa anche un loro dovere, nella misura in cui si richieda il raggiungimento di un certo grado di conoscenza per accedere a determinate posizioni o per rivestire determinati incarichi⁴².

Queste situazioni giuridiche fondamentali, proclamate in via di principio, si concretizzano come pretese esigibili nei confronti dei soggetti che sono effettivamente investiti del dovere di provvedere all'educazione cristiana nei diversi gradi e nelle diverse forme.

1.2. La funzione sociale dell'educazione

La nozione di educazione integrale, umana e cattolica insieme, viene presentata come l'oggetto della funzione educativa dell'intera Chiesa, quale compito di rilevanza pubblica, in quanto coinvolge non solo l'interesse degli individui, ma l'interesse dell'intera comunità ecclesiale. Il valore dell'educazione in rapporto alla Chiesa viene affermato nel duplice ordine, naturale e soprannaturale⁴³: come società umana, la Chiesa mira a promuovere lo sviluppo di individui maturi, che non solo realizzino il proprio bene personale, ma sappiano integrarsi nelle relazioni di umana convivenza e assumano le responsabilità sociali anche nell'ambito della comunità ecclesiale; come istituzione salvifica, inoltre, la Chiesa ha il compito di annunziare la via della salvezza e di aiutare gli uomini a realizzare in pienezza la vita in Cristo. L'educazione rientra quindi nella missione evangelizzatrice della Chiesa e viene generalmente ricompresa nel *munus docendi*⁴⁴.

³⁹ Can. 762 CIC.

⁴⁰ Can. 773 CIC. Il CCEO inquadra i due momenti dell'evangelizzazione (predicazione della parola e catechesi) in un capitolo unitario (*De Verbi Dei ministerio*), distinto in *De Verbi Dei praedicatione* (cann. 609 ss.) e *De institutione catechetica* (cann. 617 ss.).

⁴¹ Can. 229 §2 CIC; can. 404 §2 CCEO

⁴² Cann. 228 §2; 231 §1 CIC; cann. 408 §1; 409 §1 CCEO.

⁴³ GE 3.

⁴⁴ Nel definire le competenze educative della Chiesa nell'ambito del *munus docendi*, i due codici ricorrono a formulazioni diverse: «§1. Sin-

gulari ratione officium et ius educandi spectat ad Ecclesiam, cui divinitus missio concredita est homines adiuvandi, ut ad christianae vitae plenitudinem pervenire valeant. §2 Animarum pastorebus officium est omnia disponendi, ut educatione catholica omnes fideles fruuntur» (can. 794 CIC); «§1. Ecclesiae, cum novas creaturas per baptismum generaverit, est simul cum parentibus earundem educationem catholicam curare. §2. Omnes, quibus cura animarum commissa est, debent auxilio esse parentibus ad filios educandos, eosdem proprii iuris et obligationis conscios reddere et educationi religiosae praesertim iuventutis providere» (can. 628 CCEO).

Considerando tuttavia il carattere complesso della funzione educativa, volta ad abbracciare entrambi gli ordini, naturale e soprannaturale, si può individuare anche un duplice titolo di competenza della Chiesa nell'esercizio delle attività educative, distinguendo tra attività dirette a custodire e trasmettere i contenuti della Rivelazione divina e attività dirette a promuovere la formazione cristiana globale alla luce della fede. Certamente, come risulta implicito nella nozione di educazione integrale, sussiste uno stretto nesso di correlazione e continuità tra ordine soprannaturale e ordine naturale, dato che la parola rivelata da Dio è necessariamente coerente con la verità della persona umana da Lui creata e ne costituisce anzi il compiuto svelamento. La distinzione riguarda piuttosto le competenze all'interno della missione affidata alla Chiesa, tra le istituzioni gerarchiche, da un lato, e la comunità dei fedeli, dall'altro⁴⁵.

Tutti i fedeli partecipano alla responsabilità di accogliere, custodire e diffondere la parola di Dio, nelle diverse funzioni di cui si compone il *munus docendi*: conservare e difendere il deposito della fede⁴⁶, approfondire la verità rivelata⁴⁷, diffondere il messaggio evangelico⁴⁸. Ma il carisma profetico dei fedeli è intrinsecamente connesso con la funzione di insegnamento del magistero ecclesiastico. Invero, il senso soprannaturale della fede, con cui il popolo di Dio aderisce indefettibilmente alla parola rivelata e la applica alla vita, può operare solo in comunione e sotto la guida delle autorità preposte a garantire l'autenticità delle verità contenute nel deposito della fede⁴⁹. Al mandato apostolico sono infatti ricondotte competenze proprie ed esclusive in ordine alla interpretazione autentica e all'insegnamento autoritativo della parola di Dio⁵⁰.

Pertanto, nelle attività dirette a trasmettere, nelle varie modalità e con diversa intensità di approfondimento, i contenuti del deposito della fede si afferma una responsabilità diretta del ministero gerarchico che costituisce un limite intrinseco all'apostolato dei fedeli: se nella sfera personale sono tenuti a prestare obbedienza al magistero quando insegna una dottrina sulla fede o sui costumi riconducibile alla Rivelazione divina, con diverso grado di vincolatività a seconda della forma e del contenuto del pronunciamento⁵¹, sul piano istituzionale possono collaborare con la gerarchia nelle funzioni docenti non riservate a chi abbia ricevuto l'ordine sacro⁵², ma non possono insegnare in

⁴⁵ Per un'analisi puntuale delle diverse situazioni giuridiche, si veda C.J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, II, Milano, 2017, 3-128.

⁴⁶ Cann. 204 §1; 747 §§1-2 CIC; cann. 7; 584 §§1-2 CCEO.

⁴⁷ Can. 218 CIC; can. 21 CCEO.

⁴⁸ Cann. 211; 216; 225 §1 CIC; cann. 14; 19; 401; 406 CCEO.

⁴⁹ LG, 12 a.

⁵⁰ LG 25; cann. 749-754 CIC; cann. 596-601; 604-605 CCEO.

⁵¹ Cann. 749-754 CIC; cann. 597-600 CCEO. Sui diversi tipi di magistero ecclesiastico e sui diversi gradi di obbligatorietà, si vedano L. GAHONA FRAGA, *Magistero de la Iglesia*, in DGDC, V, 234-241; C. J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, 38-52.

⁵² Si veda ad esempio la predicazione omiletica (can. 767 §1 CIC; can. 614 §4 CCEO).

nome della Chiesa se non abbiano ricevuto uno specifico mandato⁵³. D'altro canto, la competenza propria delle autorità ecclesiastiche implica che si facciano carico attivamente dell'impegno di promuovere la conoscenza della parola di Dio e quindi abbiano il dovere di predisporre i mezzi affinché i fedeli possano riceverla nelle diverse forme della predicazione, della catechesi o dell'insegnamento ufficiale della religione in qualsiasi scuola⁵⁴.

A riguardo invece delle attività di educazione alla vita cristiana nei diversi contesti esistenziali, sia ecclesiali che secolari, si può rilevare una maggiore autonomia dei fedeli, in quanto nelle materie che non attengono direttamente al deposito della fede, pur dovendo conformarsi al giudizio del magistero, nondimeno godono di una maggiore responsabilità nel valutare i modi migliori di applicare i principi cristiani alle realtà umane⁵⁵. Anzi, nella sfera dei rapporti temporali, ai laici viene riconosciuta una ancora più ampia libertà nell'animare tali ambiti di vita secondo lo spirito evangelico. L'opera di formazione umana in conformità ai valori cristiani è compresa pertanto nella missione comune di apostolato di tutti e fedeli e rientra nella competenza di chi abbia assunto responsabilità educative per un titolo proprio, senza dover richiedere alcun mandato alla gerarchia, a meno che lo richieda la sede in cui viene impartita l'educazione⁵⁶.

Per quanto concerne in specifico i soggetti in età evolutiva, il coinvolgimento dell'istituzione gerarchica nelle attività di educazione è solo sussidiario, in quanto in via primaria e principale il compito di educare spetta al padre e alla madre, con l'aiuto delle scuole scelte dagli stessi genitori. La Chiesa interviene solo in forma indiretta, controllando la conformità alla dottrina cattolica dell'educazione impartita dai genitori⁵⁷ e dalle scuole cattoliche⁵⁸, o in via suppletiva, istituendo scuole che trasmettano un'educazione cristiana se non ce ne siano ancora in un determinato territorio⁵⁹.

⁵³ Cann. 228 §1; 759 CIC; cann. 404 §3 CCEO.

⁵⁴ Predicazione (cann. 762-765 CIC; cann. 609-612 CCEO); catechesi (can. 773 CIC; can. 617 CCEO); insegnamento della religione cattolica nelle scuole (can. 804 §1 CIC; cann. 636 §§1-2 CCEO).

⁵⁵ Can. 747 §2 CIC; can. 595 §2 CCEO.

⁵⁶ Come sono le attività educative prestate nelle scuole o negli istituti di formazione gestiti direttamente o approvati dalla gerarchia.

⁵⁷ La coerenza dell'educazione familiare alla missione della Chiesa viene sanzionata da una precisa disposizione penale: «Parentes vel parentum loco tenentes, qui liberos in religione a catholica baptizandos vel educandos tradunt, censura aliave iusta poena puniantur» (can. 1366 CIC). Il corrispondente can. 1439 CCEO, riduce la sanzione a una "congrua poena". Nel CIC 17,

il can. 2319* conteneva una previsione più articolata, con la sanzione più severa della scomunica *latae sententiae*. Sull'argomento, si vedano: A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Cinisello Balsamo (MI), 1989, 204-206; V. DE PAOLIS, *Le sanzioni nella Chiesa, in Il diritto nel mistero della Chiesa*, III, Roma, 1992, 507-508; J. ESCRIVÁ IVARS, *Ad can. 1366*, in *ComEx*, IV, 482-487; B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Venezia 2008, 325-332; I. ZUANAZZI, *L'ordinatio ad educationem proles del matrimonio canonico*, 206-208.

⁵⁸ Oltre al consenso dell'autorità per istituire formalmente una scuola cattolica (can. 803 §3 CIC; cann. 632-633 CCEO), il Vescovo ha una responsabilità di controllo e di vigilanza sull'educazione impartita nella scuola (can. 806 CIC; can. 638 CCEO).

⁵⁹ Can. 802 § 1 CIC; can. 635 CCEO.

Data la sua rilevanza sociale, pertanto, la funzione di educazione cattolica interpella l'intera Chiesa, ma le competenze specifiche sono ripartite a diversi livelli, secondo differenti titoli di competenza. La legislazione giovanneo-paolina ricomprende nella parte dedicata alla *educatio catholica* solo alcune di queste competenze, nello specifico le funzioni educative dirette alla formazione dei soggetti nell'età evolutiva che spettano ai genitori⁶⁰ e alle scuole⁶¹, nonché le Università cattoliche e gli altri istituti di studi superiori⁶² e le Università e le Facoltà ecclesiastiche⁶³. Non vengono incluse formalmente in questa parte, ma collocate in altre parti, altre competenze che riguardano attività più specifiche di formazione dei minori (come l'istruzione catechistica) e altre competenze che si svolgono in altre sedi deputate alla formazione di altri soggetti, come i cammini di guida e di valutazione delle vocazioni previsti nei Seminari o negli istituti di vita consacrata.

a) Le competenze dei genitori

In via primaria e principale l'educazione dei soggetti in età evolutiva spetta ai genitori, padre e madre⁶⁴, che collaborano con l'opera creatrice di Dio e sono chiamati a condurre la nuova creatura alla pienezza di vita umana⁶⁵. Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il compito di provvedere alla cura dei figli sorge dal fatto di averli generati⁶⁶, ma se sono sposati assumono già con il patto sponsale un'abilitazione essenziale a divenire padre e madre, in quanto il matrimonio canonico è ontologicamente ordinato alla nascita e all'educazione della prole⁶⁷. Ancora prima della nascita effettiva della prole, il titolo costitutivo della funzione dei genitori trova fondamento radicale nell'assunzione volontaria, con il consenso matrimoniale, dell'impegno di formare una famiglia⁶⁸.

⁶⁰ Can. 793 CIC; can. 627 CCEO.

⁶¹ Cann. 796-806 CIC; cann. 631-639 CCEO.

⁶² Cann. 807-814 CIC; cann. 640-645 CCEO.

⁶³ Can. 815-821 CIC; cann. 646-650 CCEO.

⁶⁴ Sulla funzione educativa dei genitori, oltre agli autori già citati *supra* (note 26 e 29), si possono vedere: F.G. MORRISEY, *The Rights of Parents in the Education of their Children (canons 796-806)*, in *StCan*, 23 (1989), 429-444; M.E. CASELLATI ALBERTI, *L'educazione dei figli nell'ordinamento canonico*, Padova 1990; P. CIARAPICA, *L'«obbligo gravissimo» dell'educazione dei figli: dal can. 226 a una progettualità educativa genitoriale*, in *Apolinaris*, 78 (2005), 765-811; P. LOIACONO, *La tutela della personalità dei minori nell'ordinamento canonico tra il dovere dei genitori di fornire loro un'educazione «integrale» e l'esigenza di prevenire e reprimere i crimini sessuali commessi dai chierici*, in *Il diritto di famiglia e delle persone* 38 (2009), 1382-1414; M.V. HERNANDEZ RODRIGUEZ,

L'educazione della prole. Officium gravissimum et ius primum, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, II, Città del Vaticano 2017, 463-504.

⁶⁵ «Il compito dell'educazione affonda le radici nella primordiale vocazione dei coniugi a partecipare all'opera creatrice di Dio: generando nell'amore e per amore una nuova persona, che in sé ha la vocazione alla crescita ed allo sviluppo, i genitori si assumono perciò stesso il compito di aiutarla efficacemente a vivere una vita pienamente umana» (FC 36). La funzione educativa della famiglia viene sottolineata da papa FRANCESCO nella es. ap. *Amoris laetitia*, parte VII, *Rafforzare l'educazione dei figli*.

⁶⁶ Come enuncia il can. 226 §2 CIC: «*cum vitam filii contulerint*».

⁶⁷ Can. 1055 §1 CIC; can. 776 §1 CCEO.

⁶⁸ L'amore coniugale autentico richiede di essere aperto ad accogliere nuove vite: i figli non sono dunque estranei al rapporto sponsale, ma

Con il sacramento del matrimonio, pertanto, gli sposi cristiani ricevono una “nuova e specifica” investitura a educare i figli nella fede⁶⁹. In aggiunta al battesimo, che conferisce una capacità generica per tutti i fedeli a contribuire alla missione della Chiesa, il sacramento del matrimonio consacra i coniugi a svolgere una funzione propria e peculiare, connessa al loro ruolo di genitori, e li abilita a realizzarla secondo il modello della pedagogia divina⁷⁰. Il matrimonio costituisce pertanto la sorgente e il bacino di ricchezza spirituale che rende più efficace e proficua la funzione di educazione cattolica dei figli⁷¹.

Questa efficacia del matrimonio come titolo costitutivo del ministero dei coniugi a servizio della *plantatio Ecclesiae* è sempre stata riconosciuta dalla tradizione cristiana, che ha persino individuato un rapporto di analogia tra il sacramento del matrimonio e il sacramento dell'ordine: al pari del sacerdozio gerarchico, la funzione dei genitori assunta nel patto nuziale è diretta ad accrescere la comunità dei credenti, ma mentre il sacramento dell'ordine investe della sola potenza spirituale, il sacramento del matrimonio abilita a propagare la vita sia nel corpo che nello spirito⁷². Da qui, l'importanza insostituibile riconosciuta al ministero dei coniugi-genitori per la forza rigenerativa, naturale e soprannaturale, della comunità ecclesiale.

sono anzi il coronamento e il perfezionamento del dono d'amore reciproco tra il marito e la moglie. È nell'atto fondativo del matrimonio, quindi, che l'uomo e la donna, nello scambiarsi reciprocamente la dimensione personale di fecondità maschile e femminile, assumono contestualmente il ruolo di potenziale paternità e maternità. In senso conforme, si veda H. FRANCESCHI, *Il “bonum prolis” nello stato di vita matrimoniale e le conseguenze canoniche in caso di separazione o di nullità matrimoniale*, in *Prole e matrimonio canonico*, Città del Vaticano 2003, 29-64.

⁶⁹ «Per i genitori cristiani la missione educativa, radicata come si è detto nella loro partecipazione all'opera creatrice di Dio, ha una nuova e specifica sorgente nel sacramento del matrimonio, che li consacra all'educazione propriamente cristiana dei figli, li chiama cioè a partecipare alla stessa autorità e allo stesso amore di Dio Padre e di Cristo Pastore, come pure all'amore materno della Chiesa, e li arricchisce di sapienza, di consiglio, forza e di ogni altro dono dello Spirito Santo per aiutare i figli nella loro crescita umana e cristiana» (FC 38). L'investitura speciale del matrimonio è rilevata dallo stesso pontefice GIOVANNI PAOLO II pure nella es. ap. post-sinodale *Christifideles laici*, 30 dicembre 1988, n. 62.

⁷⁰ Il codice latino indica, tra gli effetti del matrimonio, il dovere e il diritto dei genitori di

provvedere all'educazione dei figli «tum physicam, socialem et culturalem, tum moralem et religiosam» (can. 1136 CIC). Il codice dei canoni delle Chiese orientali, invece, non contiene una norma analoga relativa alle conseguenze giuridiche del connubio, ma prevede la responsabilità dei genitori di curare l'educazione integrale dei figli come oggetto di istruzione degli sposi prima della celebrazione delle nozze (can. 783 §1, 1°).

⁷¹ «Fonte e mezzo originale di santificazione per i coniugi e per la famiglia cristiana è il sacramento del matrimonio» (FC 56).

⁷² «Sunt enim quidam propagatores et conservatores spiritualis vitae secundum spirituale ministerium tantum, ad quod pertinet ordinis sacramentum; et secundum corporale et spirituale simul, quod fit per sacramentum matrimonii, quo vir et mulier conveniunt ad prolem generandam et educandam ad cultum divinum» (TOMMASO D'AQUINO, *Summa contra Gentiles*, IV, 58). Il passo è richiamato dalla *Familiaris consortio*: «Tale è la grandezza e lo splendore del ministero educativo dei genitori che San Tommaso non esita a paragonarlo al ministero dei sacerdoti» (n. 38). Sulla somiglianza tra le responsabilità dei genitori e quelle dei pastori, si veda I. ZUANAZZA, *La famiglia come “soggetto” nel diritto della Chiesa*, in *EphlusCan* 55 (2015) 418-423.

La posizione giuridica soggettiva di cui sono titolari i genitori per l'esercizio del *munus parentum* è una situazione giuridica complessa, che combina insieme la capacità di esercitare l'incarico con la responsabilità di adempierlo correttamente. La connessione intrinseca tra la dimensione dell'*agere licere* e quella dell'*obligatio agendi* è evidenziata dall'uso dell'endiadi diritto-dovere per definire il compito dei genitori nei riguardi dei figli⁷³. Il dover essere della funzione è messo ancora maggiormente in risalto dall'uso di aggettivi qualificativi che esaltano il carattere impegnativo delle situazioni giuridiche ad esso pertinenti⁷⁴.

L'obbligo⁷⁵ dei genitori di curare i figli viene denominato "gravissimo", un termine che implica la responsabilità più alta nel rispettare questa incombenza, sia sotto il profilo morale, configurando la sua violazione un peccato grave; sia sotto il profilo giuridico, con la previsione di sanzioni anche penali⁷⁶. Dal profilo attivo, il ruolo dei genitori è definito come un diritto "essenziale", perché connesso intrinsecamente alla trasmissione della vita umana⁷⁷. Entrambe le situazioni giuridiche sono qualificate come "primarie, inalienabili e insostituibili"⁷⁸: primario, o originale, significa che spetta ai genitori a titolo

⁷³ Cann. 226 §2; 793 §1; 1136 CIC; can. 627 §1; 783 §1, 1° CCEO.

⁷⁴ «La famiglia ha dunque immediatamente dal Creatore la missione e quindi il diritto di educare la prole, diritto inalienabile perché inseparabilmente congiunto con lo stesso obbligo, diritto anteriore a qualsiasi diritto della società civile e dello Stato, e quindi inviolabile da parte di ogni società terrena» (*Divini illius Magistri*, n. 33). «I genitori, poiché han trasmesso la vita ai figli, hanno l'obbligo gravissimo di educare la prole» (GE 3); «I genitori, avendo il dovere e il diritto primario e irrinunciabile...» (ivi, n. 6). «Il diritto-dovere di educare dei genitori si qualifica come *essenziale*, connesso com'è con la trasmissione della vita umana; come *originale e primario*, rispetto al compito educativo di altri, per l'unicità del rapporto d'amore che sussiste tra genitori e figli; come *insostituibile ed inalienabile*, e che pertanto non può essere totalmente delegato ad altri, né da altri usurpato» (FC 36).

⁷⁵ Per definire la responsabilità dei genitori viene usato sia il termine *obligatio* (can. 226 §2 CIC), sia il termine *officium* (can. 1136 CIC). Sotto il profilo del valore giuridico, le due nozioni sono da considerare equivalenti. Alcuni, tuttavia, riconducono all'impiego di parole diverse anche un significato distinto: l'una, *obligatio*, sarebbe più circoscritta a sottolineare il profilo vincolante del compito dei genitori; l'altra, *offi-*

cium, rappresenterebbe in forma più ampia la complessità del loro ruolo. In realtà, le due locuzioni sono richiamate dal codice in modo affatto promiscuo, senza una sostanziale differenza semantica, tanto che nel can. 793 CIC sono indicate entrambe come sinonimi.

⁷⁶ Si vedano le repressioni penali per i delitti di aborto (can. 1398 CIC; can. 1450 §2 CCEO), omicidio, in cui rientra l'infanticidio (can. 1397 CIC; 1450 §1 CCEO), lesioni gravi (can. 1397 CIC; can. 1451 CCEO), battesimo o educazione dei figli in una religione acattolica (can. 1366 CIC; can. 1439 CCEO).

⁷⁷ La qualificazione della funzione dei genitori come *ius* è stata inserita nel testo del can. 1136 del codice del 1983, mentre nel canone corrispondente del codice piano benedettino, era definito con la sola *obligatio* (can. 1113* CIC 17). Peraltro, la disposizione del can. 1372 §2* CIC17, nel titolo *de scholis*, richiamava il can. 1113* e qualificava le competenze dei genitori di curare l'educazione cristiana dei figli come "*ius et gravissimum officium*".

⁷⁸ In alcuni testi, la situazione giuridica di diritto precede quella del dovere (*ius et obligatio*), in altri viene prima la situazione di obbligo (*officium et ius*). Non pare, tuttavia, che la natura sostanziale della posizione giuridica complessiva venga a mutare per la diversa collocazione dei termini.

principale e prioritario rispetto ad altre agenzie educative; insostituibile e inalienabile vogliono dire, invece, che non possono essere trasmessi interamente ad altri soggetti.

Il diritto-dovere di prendersi cura dei figli, pertanto, appartiene in forma essenziale alla posizione ontologica dell'essere genitori e, in quanto consustanziale allo *status* individuale, rientra nei diritti-doveri fondamentali della persona e del fedele che sono protetti dall'ordinamento ecclesiale come esigenze inviolabili di giustizia⁷⁹. Al di là del titolo formale, peraltro, sussiste una giustificazione sostanziale alla base delle competenze dei genitori: il padre e la madre sono i primi responsabili dell'educazione dei figli non solo per il fatto che sono loro ad averli fatti nascere, ma anche perché la formazione dei figli si nutre e si fortifica sul rapporto diretto e costante di interazione e di dialogo con i genitori. Per questo, i genitori possono essere aiutati e affiancati nell'esercizio dei propri compiti da altri soggetti investiti di funzioni pedagogiche, ma il ruolo del padre e della madre non è mai interamente sostituibile o trasferibile ad altri⁸⁰, così da richiedere sempre il loro personale coinvolgimento.

In effetti, le competenze di altre figure personali o istituzioni nel campo dell'educazione dei minorenni sono riconosciute in via sussidiaria e suppletiva rispetto ai genitori, come presidio e come integrazione di una sfera di responsabilità affidata in via prioritaria ai genitori. Ciò vale per l'educazione umana nei confronti dello Stato e degli istituti pubblici di istruzione⁸¹, ma vale anche per l'educazione cattolica nei confronti della Chiesa e delle istituzioni deputate alla formazione religiosa cattolica⁸²: si veda, per quanto concerne

⁷⁹ Tanto è vero che il canone 226 CIC è compreso tra i diritti-doveri costitutivi dei laici, proiezioni giuridiche della dimensione di giustizia intrinseca alla posizione ontologica dei fedeli. Tali situazioni giuridiche sono caratterizzate dalle note di perpetuità, irrinunciabilità, imprescrittibilità, inviolabilità e rivendicabilità *erga omnes*, tanto nei confronti di individui privati, quanto nei riguardi delle autorità pubbliche.

⁸⁰ «Anche se i genitori hanno bisogno della scuola per assicurare un'istruzione di base ai propri figli, non possono mai delegare completamente la loro formazione morale» (AL 263).

⁸¹ Lo Stato e la società civile devono predisporre le strutture idonee a garantire l'educazione secondo il principio di sussidiarietà rispetto alla famiglia, nel senso che devono garantire e sostenere il diritto-dovere dei genitori a scegliere il modo di educare i figli in regime di tutela della libertà, anche con la previsione di adeguati sussidi (GE 3). Il diritto di precedenza dei genitori viene sancito nella *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, del 10 dicembre 1948: «I geni-

tori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli» (art. 26, 3°) e nella *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo*, 4 novembre 1950: «Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori perché tale educazione e tale insegnamento siano impartiti in modo conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche» (art. 2 Protocollo addizionale del 20 marzo 1952).

⁸² Il rapporto di sussidiarietà tra la funzione dei genitori e l'azione educativa della Chiesa viene espressamente sottolineato nel Codice dei canoni delle Chiese orientali: «§1. Ecclesiae, cum novas creaturas per baptismum generaverit, est simul cum parentibus earundem educationem catholicam curare. §2. Omnes, quibus cura animarum commissa est, debent auxilio esse parentibus ad filios educandos, eosdem proprii iuris et obligationis conscios reddere et educationi religiosae praesertim iuventutis providere» (can. 628 CCEO).

l'istruzione catechistica predisposta sotto la guida della legittima autorità ecclesiastica, il compito primario dei genitori di formare con la parola e l'esempio i figli nella fede e nella pratica della vita cristiana⁸³, o ancora, per quanto riguarda le scuole, il diritto di scegliere gli istituti nei quali si provvede all'educazione cattolica⁸⁴.

Nell'esercizio delle competenze educative, i genitori godono di una certa autonomia decisionale, nella quale si combinano una sfera discrezionale con una sfera doverosa. Sotto il primo aspetto, i genitori hanno la facoltà di scegliere i mezzi e i modi più appropriati per curare la formazione dei figli⁸⁵. Sono loro che decidono se avvalersi di altre strutture per integrare e approfondire l'educazione religiosa offerta in famiglia⁸⁶. A loro, ancora, spetta di valutare a quali istituti di istruzione avviare i figli, al fine di controllare che l'ammaestramento fornito nei vari campi della cultura, delle arti o della preparazione professionale non sia in contrasto con i valori umani e cristiani trasmessi in famiglia⁸⁷. Si tratta, peraltro, di una libertà di decisione che non può essere esercitata in forma arbitraria, in quanto deve essere ordinata a perseguire nel modo migliore l'obiettivo di educare religiosamente la prole, nel rispetto delle loro specifiche esigenze e aspettative, in rapporto anche alle diverse fasi di crescita.

Risulta, tuttavia, un aspetto strettamente vincolato della funzione di educazione religiosa, che deve qualificarsi come "cattolica". Questa connotazione essenziale implica, anzitutto, che sia conforme ai principi della dottrina cattolica insegnata dal magistero ecclesiastico⁸⁸. Inoltre, perché possa essere considerato uno svolgimento corretto di un ministero ecclesiale, deve anche essere attento a osservare e conservare, non solo nei contenuti educativi ma anche nello stile della testimonianza di vita, la comunione con la Chiesa⁸⁹. E

⁸³ *Christifideles laici*, n. 34: «i genitori cristiani sono i primi e insostituibili catechisti dei loro figli, a ciò abilitati dal sacramento del matrimonio».

⁸⁴ Can. 797 e 798 CIC; cann. 627 §3 e 633 §2 CCEO.

⁸⁵ « ea eligendi media et instituta quibus, iuxta locorum adiuncta, catholicae filiorum educationi aptius prospicere queant » (can. 793 §1 CIC). La libertà di scelta dei genitori è garantita anche nel can. 627 §§2-3 CCEO.

⁸⁶ Tra gli strumenti che possono aiutare i genitori nell'educazione della prole, i codici ricordano in particolare le scuole (can. 796 §1 CIC; can. 631 CCEO). Data la natura primaria e insostituibile della funzione educativa dei genitori, non sarebbe legittima una delega totale nella formazione dei figli, ma solo un'azione integrativa di carattere sussidiario. Il canone 796 §2 CIC precisa infatti

che i genitori devono comunque cooperare strettamente con i maestri nell'opera educativa.

⁸⁷ Can. 798 CIC; can. 633 §2 CCEO.

⁸⁸ Can. 226 §2 CIC. Si vedano anche i requisiti per qualificare l'istruzione o l'educazione come cattolica: «Institutio et educatio in schola catholica principii doctrinae catholicae nitatur oportet» (can. 803 §2 CIC); «Scholae catholicae est obligatio propria communitatis scholaris ambitum spiritu evangelico libertatis et caritatis animatum creare, adulescentes adiuvare, ut in propria persona evolvenda una simul crescant secundum novam creaturam, quae per baptismum effecti sunt, atque universam culturam humanam ad nuntium salutis ordinare ita, ut cognitio, quam alumni de mundo, vita et homine gradatim acquirunt, fide illuminetur» (can. 634 §1 CCEO).

⁸⁹ Il dovere di conservare la comunione, nei tre aspetti di professione di fede, di partecipazio-

ancora, deve essere disponibile a collaborare con gli altri soggetti che, all'interno dell'organizzazione ecclesiale, sono investiti di compiti educativi, tenendo nella debita considerazione le rispettive competenze⁹⁰.

*b) Le competenze delle scuole*⁹¹

Tra gli strumenti preposti ad aiutare e completare la funzione educativa dei genitori hanno un posto principale le scuole⁹² e, per quanto concerne la formazione cattolica, le scuole cattoliche⁹³.

Per valutare le competenze degli istituti di istruzione, è opportuno anzitutto distinguere, in base agli utenti, tra istituti di formazione per i soggetti in età evolutiva (comprensivi delle scuole fino alle medie superiori) e gli istituti di istruzione qualificata più elevata, quali le Università e gli altri istituti superiori⁹⁴. Le prime svolgono una funzione di educazione diretta a promuovere la maturazione integrale della persona, negli aspetti non solo scientifici, ma culturali e di integrazione sociale, costituendo un vero completamento dei compiti di sviluppo globale della persona svolti dai genitori. I secondi, invece, sono diretti a fornire conoscenze più approfondite nell'ambito scientifico a persone che sono già adulte e si collocano pertanto nell'ambito di una funzione di formazione della persona che si svolge nel senso di un continuo affinamento e arricchimento delle potenzialità di conoscenza ovvero di una specializzazione professionale, piuttosto che nel senso della maturazione del soggetto. L'interesse della Chiesa a favorire questa attività di formazione è motivata non solo dall'obiettivo di favorire la formazione permanente dei fedeli⁹⁵, ma anche da quello di sviluppare la ricerca scienti-

ne alla vita sacramentale e di obbedienza alla gerarchia (can. 205 CIC; can. 8 CCEO), è un dovere fondamentale di tutti i fedeli (can. 209 §1 CIC; can. 12 §1 CCEO).

⁹⁰ «In quanto radicato e derivato dall'unica missione della Chiesa ed in quanto ordinato all'edificazione dell'unico Corpo di Cristo, il ministero di evangelizzazione e di catechesi della Chiesa domestica deve restare in intima comunione e deve responsabilmente armonizzarsi con tutti gli altri servizi di evangelizzazione e di catechesi, presenti e operanti nella comunità ecclesiale, sia diocesana sia parrocchiale» (FC 53).

⁹¹ Come si è precisato nell'introduzione, non rientra nelle finalità del presente contributo esaminare nel dettaglio la normativa riguardante i diversi istituti di istruzione, per i quali si rinvia agli studi specificamente dedicati: D. CRTO, *sub cann. 793-806*, in ComEx, III, 214-261; V. PRIETO, *Escuela*, in DGDC, III, 706-709; B.A. CUSACK, *Escuela católica*, in DGDC, III, 710-713; J.A. Sil-

va, *Universidad católica*, in DGDC, VII, 765-768; Id., *Universidad eclesíastica*, in DGDC, VII, 768-771.

⁹² GE, n. 5: «Tra tutti gli strumenti educativi un'importanza particolare riveste la scuola, che in forza della sua missione, mentre con cura costante matura le facoltà intellettuali, sviluppa la capacità di giudizio, mette a contatto del patrimonio culturale acquistato dalle passate generazioni, promuove il senso dei valori, prepara la vita professionale, genera anche un rapporto di amicizia tra alunni di indole e condizione diversa, disponendo e favorendo la comprensione reciproca». Can. 796 §1 CIC; can. 631 §1 CCEO.

⁹³ GE, n. 8; cann. 800 e 803 CIC; can. 632 CCEO.

⁹⁴ Cann. 807-821 CIC; cann. 640-650 CCEO.

⁹⁵ Per i fedeli laici: can. 229 CIC e can. 404 §2 CCEO; per i chierici: cann. 248-257 CIC e cann. 347-350 CCEO.

fica, soprattutto nel campo delle scienze sacre, e di assicurarne la conformità al magistero⁹⁶.

Mentre i percorsi di studi superiori sono demandati alle scelte delle persone maggiorenni in conformità alla propria specifica vocazione personale o ecclesiale, invece per i minorenni la scuola viene scelta sotto la guida dei genitori. Alla responsabilità dei genitori, come si è visto, viene demandato di valutare quale sia l'istituto che possa provvedere meglio all'educazione e istruzione dei figli, tenendo anche conto della educazione morale e religiosa. In questa prospettiva viene incentivata la scelta di scuole cattoliche⁹⁷, anche se non sussiste un obbligo per i genitori di selezionare sempre e comunque una scuola con tale orientamento. Il dovere dei genitori è di curare l'educazione cattolica dei figli, a prescindere dalla scuola dove li iscrivono; se li iscrivono in una scuola non cattolica, viene a mancare un utile strumento a supporto della formazione morale e religiosa dei figli in senso cattolico e per questo si richiederà un impegno maggiore dei genitori perché questa formazione sia realizzata effettivamente⁹⁸.

La scuola cattolica viene definita in base a un duplice criterio, formale e sostanziale. Dal punto di vista formale, è cattolica la scuola diretta dall'autorità ecclesiastica o da una persona giuridica ecclesiastica pubblica, oppure quella che l'autorità ecclesiastica riconosce come tale con un documento scritto⁹⁹. Dal punto di vista sostanziale, invece, il codice molto sinteticamente afferma che nella scuola cattolica l'istruzione e l'educazione devono fondarsi sui principi della dottrina cattolica e i maestri devono distinguersi per retta dottrina e per probità di vita¹⁰⁰. In modo più ampio ed esaustivo, il magistero individua le scuole cattoliche con gli istituti di istruzione che al pari delle altre scuole perseguono le finalità culturali connesse alla formazione umana dei giovani, ma sono connotate dall'elemento caratteristico di dar vita a un ambiente comunitario permeato di spirito evangelico, di aiutare gli adolescenti a sviluppare, insieme alla propria personalità, anche le potenzialità di nuova creatura rigenerata dal battesimo, di coordinare la cultura umana con il messaggio di salvezza, perché le conoscenze acquisite siano illuminate dalla fede¹⁰¹.

Il percorso formativo delle scuole cattoliche corrisponde quindi pienamente alla concezione della educazione cattolica come educazione umana e religiosa insieme. La funzione delle scuole cattoliche si inquadra nell'ambito della missione di evangelizzazione del popolo di Dio con una specifica voca-

⁹⁶ Can. 218 CIC; can. 21 CCEO.

⁹⁷ Can. 800 §2 CIC; can. 633 §2 CCEO.

⁹⁸ Can. 798 CIC. Peraltro, il solo insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non sembra sufficiente ad assicurare questa educazione.

⁹⁹ Can. 803 §1 CIC; can. 632 CCEO.

¹⁰⁰ Can. 803 §2 CIC; cann. 634 §1 e 639 CCEO. Il rispetto del solo criterio sostanziale non è comunque sufficiente per riconoscere il titolo di scuola cattolica, perché si richiede che ci sia in aggiunta il consenso della competente autorità ecclesiastica (can. 803 §3 CIC).

¹⁰¹ GE, n. 8.

zione a porsi come strumento di dialogo tra la Chiesa e il mondo, in quanto è diretta a formare persone cristiane mature che agiscono nelle realtà temporali come fermento di salvezza per l'umanità intera.

3. L'ESERCIZIO DEL *MUNUS EDUCANDI* SECONDO IL PARADIGMA FAMILIARE

Il primo compito educativo, come si è visto, spetta al padre e alla madre: i genitori sono abilitati in base al duplice titolo della vocazione naturale alla genitorialità e della consacrazione del sacramento nuziale a curare l'educazione dei figli a immagine e somiglianza della pedagogia divina. Al modello dell'educazione familiare si può pertanto guardare come al paradigma del modo di attuare la funzione educativa nella Chiesa da parte di ogni educatore. Esiste infatti un nesso di mutua implicazione o di reciprocità tra la famiglia e la Chiesa¹⁰², in quanto la coppia sponsale, come istituzione dell'amore umano, è struttura costitutiva della comunità ecclesiale, e come sacramento dell'amore divino risulta anche il luogo teologico di manifestazione dell'economia salvifica¹⁰³. Sussiste quindi una correlazione vicendevole tra la Chiesa e la famiglia, un circolo vitale di reciproca inerenza e implicazione, che si rispecchia nella dimensione familiare della Chiesa e nella dimensione ecclesiale della famiglia. Il paradigma familiare diviene dunque il modello di comunione cui si conforma la vita e l'organizzazione della Chiesa¹⁰⁴. In questo senso, si ricorre all'uso dei termini familiari per esprimere la natura stessa della Chiesa, quale "famiglia di Dio"¹⁰⁵. E ancora, si fa riferimento al contesto di vita familiare per definire la modalità delle relazioni ecclesiali¹⁰⁶, ovvero si richiamano requisiti di stampo familiare per definire le qualità desiderate nei candidati a rivestire incarichi ecclesiali¹⁰⁷.

¹⁰² «La Chiesa è famiglia di famiglie» (AL 87)

¹⁰³ È significativo che la *Lettera alle famiglie* (*Gratissimam sane*, n. 19) sostenga come non si possa "comprendere" il mistero della Chiesa come corpo mistico, sacramento universale di salvezza, senza riferirsi al grande mistero congiunto alla creazione dell'uomo maschio e femmina e alla vocazione di entrambi alla paternità e maternità, e persino affermi come non "esista" il grande mistero che è la Chiesa e l'umanità in Cristo senza il grande mistero espresso nell'essere una sola carne, cioè nella realtà del matrimonio e della famiglia. Si viene così a sottolineare il ruolo costitutivo della famiglia nell'istituzione della Chiesa come sacramento universale di sal-

vezza, in quanto la struttura di comunione dell'amore familiare rappresenta il paradigma della comunione ecclesiale.

¹⁰⁴ Il paradigma familiare del *bonus pater familias* viene richiamato da S. BERLINGÒ (*Il ministero pastorale di governo: titolari e contenuto*, in J.I. ARRIETA (a cura di), *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, Venezia 2008, 29-44) come modello di diligenza nell'esercizio del ministero pastorale di governo nella Chiesa.

¹⁰⁵ 1Tm 3,15.

¹⁰⁶ Ef 2, 19.

¹⁰⁷ Si vedano i requisiti richiesti per accedere all'episcopato (1Tm 5, 1-2) e al diaconato (1Tm 3, 8-13).

Pure per quanto concerne la funzione educativa, pertanto, lo stile familiare può rappresentare il modello ispiratore e di riferimento per il suo esercizio nell'ambito delle relazioni ecclesiali.

3.1. *Accompagnare, discernere e integrare come metodo della funzione educativa*

L'impegno di educare implica grande prudenza e discernimento, in quanto deve essere attento ad accogliere e rispettare l'irriducibile originalità di ogni essere umano, per aiutarlo a costruire un proprio progetto di vita, in conformità alle sue concrete capacità, attitudini e aspirazioni¹⁰⁸. Pertanto, da parte dei genitori si richiede un'azione di guida e di supporto che si sviluppa nel tempo e assume modalità diverse a seconda dell'età e della condizione dei figli, ma nel suo nucleo proprio e principale consiste nella trasmissione di una scala ordinata di valori che aiutino il figlio a darsi un equilibrio interiore e a orientare le proprie scelte; in definitiva, a esercitare in modo responsabile la propria libertà¹⁰⁹.

Quest'opera di formazione ai valori essenziali della vita umana e del suo fine supremo può avvenire in modo pieno e fruttuoso all'interno di una comunità di persone che vivano quotidianamente nell'accoglienza reciproca e nel servizio vicendevole e per questo sappiano arricchire i figli del senso autentico delle virtù umane e cristiane¹¹⁰. Basti considerare come l'educazione non consista in singoli atti isolati di insegnamento, ma si sviluppi dal complesso dei rapporti di vicinanza e di amore tra le persone, dalla testimonianza coerente di vita che rende credibile la comunicazione di ideali. È la comunione d'amore vissuta nell'ambiente familiare che rende possibile trasmettere ai figli le certezze fondamentali sulla verità e bontà del loro essere persona e insieme

¹⁰⁸ «Proprio l'educazione consiste in un processo di risveglio e di sviluppo delle potenzialità del soggetto che si manifestano nelle inclinazioni fin dall'infanzia» (PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Famiglia e procreazione umana*, 496, 19).

¹⁰⁹ «L'educazione comporta il compito di promuovere libertà responsabili, che nei punti d'incrocio sappiano scegliere con buon senso e intelligenza» (AL 262). Il compito dei genitori di «educare i figli al retto uso della ragione e della libertà» è posto in luce nel *Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 2228. Anche nel can. 795 CIC si sottolinea come l'educazione integrale deve fare in modo che i fanciulli e i giovani «perfectiorem responsabilitatis sensum libertatisque

rectum usum acquirant». Con parole diverse ma nel valore sostanzialmente conforme, si esprime il can. 629 CCEO: «ad valores humanos et morales recta conscientia aestimandos et vera libertate amplectendos et simul exculto sensu iustitiae et responsabilitatis socialis».

¹¹⁰ «E la comunione e la partecipazione quotidianamente vissuta nella casa, nei momenti di gioia e di difficoltà, rappresenta la più concreta ed efficace pedagogia per l'inserimento attivo, responsabile e fecondo dei figli nel più ampio orizzonte della società» (FC 37); «la famiglia costituisce il luogo nativo e lo strumento più efficace di umanizzazione e di personalizzazione della società» (ivi, n. 43).

li predispone alla vocazione al dono di sé che costituisce la sublimazione della loro umanità¹¹¹.

Se queste sono le condizioni perché si possa promuovere la formazione integrale dei figli, è indubbio che pure l'attività educativa, nei contenuti e nelle modalità, debba trovare nella logica del dono di sé la fonte che la ispira e la regola che la dirige¹¹². L'educazione è un processo di comunicazione vitale che istituisce un rapporto profondo tra genitori e figli, rendendoli partecipi dei valori di amore e di verità insiti nel modello della pedagogia divina¹¹³. Un processo che ha come requisito fondamentale il "principio di rendere onore", ossia di rispettare la persona in quanto persona¹¹⁴, e si svolge secondo un "dinamismo di reciprocità"¹¹⁵, che vede nello scambio e nella promozione vicendevole la sua forma tipica e necessaria. Non sono solo i genitori a essere maestri di umanità dei figli: anche i figli possono aiutare i genitori nel cammino di perfezionamento personale e nella costruzione di una più completa comunione di amore familiare¹¹⁶.

Questo dialogo educativo tra genitori e figli si svolge in forma induttiva e come un processo graduale. Dal primo punto di vista, deve seguire un

¹¹¹ «Il focolare domestico è un luogo particolarmente adatto per *educare alle virtù*» (*Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 2223). «Questa loro funzione educativa è tanto importante che, se manca, può appena essere supplita. Tocca infatti ai genitori creare in seno alla famiglia quell'atmosfera vivificata dall'amore e dalla pietà verso Dio e verso gli uomini, che favorisce l'educazione completa dei figli in senso personale e sociale. La famiglia è dunque la prima scuola di virtù sociali, di cui appunto han bisogno tutte le società» (GE 3, ripresa da FC 36).

¹¹² «... l'amore dei genitori da *sorgente* diventa *anima* e pertanto *norma*, che ispira e guida tutta l'azione educativa concreta, arricchendola di quei valori di dolcezza, costanza, bontà, servizio, disinteresse, spirito di sacrificio, che sono il più prezioso frutto dell'amore» (FC 36).

¹¹³ «Se, nel donare la vita, i *genitori* prendono parte all'opera creatrice di Dio, mediante l'educazione essi diventano *partecipi della sua paterna ed insieme materna pedagogia*. La paternità divina, secondo san Paolo, costituisce il modello originario di ogni paternità e maternità nel cosmo (cfr Ef 3, 14-15), specialmente della maternità e paternità umana. Circa la pedagogia divina ci ha pienamente istruiti il Verbo eterno del Padre, che incarnandosi ha rivelato all'uomo la vera ed integrale dimensione della sua vocazione: la figliolanza divina. E così ha pure rivelato qual è il vero si-

gnificato dell'educazione dell'uomo. *Per mezzo di Cristo* ogni educazione, in famiglia e fuori, *viene inserita nella dimensione salvifica della pedagogia divina*» (*Gratissimam sane*, n. 16).

¹¹⁴ Secondo il quarto precetto del Decalogo il dovere di onore reciproco equivale al dovere di amore reciproco (*Gratissimam sane*, 16). «Questo costituisce una responsabilità educativa: con l'affetto e la testimonianza generare fiducia nei figli, ispirare in essi un amorevole rispetto» (AL 263).

¹¹⁵ «È pure questo un *dinamismo di reciprocità*, nel quale i genitori-educatori vengono, a loro volta, in certa misura educati. Maestri di umanità dei propri figli, essi la apprendono da loro» (*Gratissimam sane*, n. 16).

¹¹⁶ «I figli, come membra vive della famiglia, contribuiscono pure a loro modo alla santificazione dei genitori. Risponderanno, infatti, ai benefici ricevuti dai genitori con affetto riconoscente, con devozione e fiducia; e saranno loro vicini, come si conviene a figli, nelle avversità e nella solitudine della vecchiaia» (GS 48); «Un momento fondamentale per costruire una simile comunione è costituito dallo scambio educativo tra genitori e figli, nel quale ciascuno dà e riceve. Mediante l'amore, il rispetto, l'obbedienza verso i genitori, i figli portano il loro specifico e insostituibile contributo all'edificazione di una famiglia autenticamente umana e cristiana» (FC 21).

metodo che coinvolga attivamente la sensibilità e la responsabilità dei figli, in modo che arrivino a comprendere l'importanza dei principi cristiani e li interiorizzino, adottando comportamenti ad essi coerenti, in quanto ne riconoscono il valore, non già perché siano stati loro imposti in forma indiscutibile¹¹⁷. Dal secondo punto di vista, invece, l'educazione si svolge in modo progressivo, secondo il principio per cui «il tempo è superiore allo spazio»¹¹⁸, nel senso che i genitori non devono pretendere di dominare interamente i figli, ma devono generare processi di maturazione della loro libertà. È un circolo virtuoso, quindi, che si sviluppa naturalmente nel tempo, seguendo le fasi di crescita dell'età dei figli e l'evoluzione delle loro capacità e delle loro esigenze¹¹⁹. Se nel corso della prima infanzia i genitori provvedono ai bisogni materiali e spirituali dei figli dirigendo quasi integralmente la loro esistenza, con il progredire della maturazione delle facoltà critiche ed elettive dei figli, devono lasciare loro una sfera gradualmente sempre più ampia di autonomia, perché assumano, un po' per volta, la responsabilità delle scelte che riguardano la loro persona e prendano in mano il loro destino.

Occorre quindi accompagnare il processo di maturazione progressiva dei figli, discernere le loro capacità e le loro esigenze nel corso del loro sviluppo psico-fisico, per giungere a integrare. Si realizza così il terzo dinamismo della funzione educativa come opera di socializzazione, che conduce la persona a inserirsi nella comunità, a interagire con gli altri e ad assumere le proprie responsabilità. La famiglia è l'ambito di socializzazione primaria ove si costituiscono le relazioni di prossimità e di riconoscimento reciproco che sono performative della dimensione relazionale della persona e le consentono di abitare il mondo e l'ambiente circostante osservando i valori di rispetto delle differenze, di condivisione e di solidarietà con gli altri.

3.2. L'educazione nello sviluppo dei rapporti giuridici tra genitori e figli

Il cammino graduale e progressivo del dialogo educativo tra genitori e figli viene espresso sotto il profilo giuridico nello sviluppo dinamico delle relazioni familiari, che si evolvono e si modificano con il progredire dell'età della prole, adeguando le competenze dei genitori alle esigenze connesse a ciascuno stadio della maturazione psico-fisica della prole sino all'acquisizione della capacità di agire autonomamente. Questa interazione tra reciproche situazioni giuridiche, tra responsabilità dei genitori e diritti dei figli minori, è stata intesa e disciplinata variamente nel corso della storia, a seconda del modo

¹¹⁷ AL 264-266.

¹¹⁸ Ivi, n. 261.

¹¹⁹ «Quando si propongono i valori, bisogna procedere a poco a poco, progredire in modi di-

versi a seconda dell'età e delle possibilità concrete delle persone, senza pretendere di applicare metodologie rigide e immutabili» (ivi, n. 273).

in cui erano concepiti i bisogni e le aspettative dei soggetti in età evolutiva e di come era impostata la struttura giuridica della famiglia¹²⁰. Nella normativa canonica attuale si riscontra una più ampia considerazione delle attenzioni necessarie a garantire il benessere complessivo dei figli minori, quale viene rispecchiata dalla stessa nozione di educazione umana integrale che i genitori sono tenuti ad assicurare alla prole¹²¹. Per provvedere a queste cure il padre e la madre sono titolari di competenze direttive idonee a guidare la formazione e le scelte di vita della prole, che vengono progressivamente ad arretrare con il perfezionarsi della capacità dei figli di agire da soli. Peraltro, nelle materie che interessano più direttamente la salute spirituale e il fine supremo di salvezza viene regolata con maggiore larghezza la capacità dei minori di agire autonomamente, in quanto si tratta di ambiti fondamentali per la vocazione soprannaturale dei fedeli, nei quali occorre, da un lato, favorire la partecipazione ai mezzi di grazia, valutando con minor rigore i requisiti minimi connessi al possesso dell'età di ragione; dall'altro, si vuole valorizzare la facoltà di ciascuno di decidere personalmente nelle questioni che coinvolgono più strettamente l'intimità della propria coscienza e il rapporto con Dio.

In generale, il pieno esercizio dei propri diritti si consegue con la maggiore età¹²². La legislazione giovanneo-paolina ha anticipato il raggiungimento di questa condizione ai diciotto anni, in conformità all'analoga evoluzione prevista dalle legislazioni civili¹²³. I minorenni, invece, sono di regola soggetti alla potestà dei genitori nell'esercizio dei propri diritti, ma se sono dotati di un sufficiente grado di discernimento possono compiere determinati atti¹²⁴. In proposito, occorre tuttavia valutare se abbiano o non abbiano superato l'età infantile. *L'infans*, ossia il bambino al disotto dei sette anni, è considerato

¹²⁰ Per uno sguardo storico più analitico si rinvia a I. ZUANAZZI, *L'ordinatio ad educationem prolis del matrimonio canonico*, 55-106 e 138-185.

¹²¹ Sulla condizione giuridica dei minori nella normativa attuale si vedano: P.A. BONNET, *Minore (diritto canonico)*, in EG, XX (1990); J-P. DURAND, *La religion de l'enfant en droit canonique. Réflexion à la suite de l'adhésion du Saint-Siège à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant*, in AC 36 (1994) 193-220; A. DE FUENMAYOR, *Ad cann. 97 – 98*, in ComEx, I, 723-727; G. DALLA TORRE, *Diritto alla vita e diritto dei minori nell'ordinamento canonico*, in *Tutela della famiglia e diritto dei minori nel codice di diritto canonico*, Città del Vaticano 2000, 68-75; R. COPPOLA, *La tutela dei minori nel diritto canonico processuale e penale*, ivi, 77-88; G. DEGIORGI, *I minori nella legislazione della Chiesa*, Venezia 2015.

¹²² Can. 98 §1 CIC; can. 910 §1 CCEO. Per il compimento di determinati atti, peraltro, la maggiore età non basta e si richiede una maturazione ulteriore: 21 anni per la professione religiosa perpetua (can. 658, 1° CIC); 23 anni per ricevere il diaconato (can. 1031 §1 CIC; can. 759 §1 CCEO); 25 anni per l'ammissione al presbiterato (can. 1031 §1 CIC) (24 anni per il can. 759 §1 CCEO), per ricevere il diaconato permanente dei celibi (can. 1031 §2 CIC) e per l'incorporazione perpetua e definitiva in un istituto secolare (can. 723 §3 CIC); 35 anni per il diaconato permanente della persone sposate (can. 1031 §2 CIC).

¹²³ Can. 97 §1 CIC; can. 909 §1 CCEO. Nel codice piano-benedettino, la maggiore età si raggiungeva con i ventun anni (can. 88 §1* CIC17), un termine già anticipato rispetto all'epoca classica, in cui la maggiore età si acquisiva a venticinque anni.

¹²⁴ Can. 98 §2 CIC; can. 910 §2 CCEO.

privo dell'uso della ragione e quindi non responsabile dei propri atti¹²⁵. Si tratta di una presunzione *iuris et de iure* per quanto concerne la subordinazione alle leggi ecclesiastiche¹²⁶, mentre per l'applicazione del diritto divino è considerata una presunzione solo *iuris tantum*: risulta così possibile dimostrare nel caso concreto che il fanciullo, nonostante la tenera età, abbia comunque la maturità necessaria per esercitare alcuni diritti¹²⁷. Questa estensione della capacità del bambino nelle materie di diritto divino corrisponde alla tendenza dell'ordinamento ecclesiale, sopra sottolineata, di interpretare in modo favorevole alla persona e di proteggere il più ampiamente possibile i suoi diritti in tutto ciò che attiene alla meta suprema della *salus animarum*.

Al compimento dei sette anni, si suppone, secondo la tradizione canonica, che il fanciullo consegua l'uso di ragione, ma la presunzione è solo *iuris tantum*, per cui potrebbe essere vinta dalla prova contraria¹²⁸. Nell'esercizio dei suoi diritti il minore *infantia egressus* risulta ancora sottoposto all'autorità dei genitori, ma l'aver raggiunto l'età della ragione, quanto meno nel grado minimo, lo rende capace di compiere personalmente quegli atti per i quali possiede un'adeguata facoltà di discernimento. Alcune ipotesi di capacità d'agire del minore uscito dall'infanzia sono previste dal diritto positivo¹²⁹, ma pure a prescindere da fattispecie espresse, si può ritenere come principio generale che il minore sia da considerare capace di esercitare autonomamente i diritti di cui sia in grado di comprendere il significato e le conseguenze. Sono, in linea generale, quei diritti personali¹³⁰ per i quali l'ordinamento considera sufficiente un conveniente uso della ragione, tra i quali rientrano i diritti fondamentali della persona e del fedele, soprattutto i diritti a ricevere i mezzi di grazia¹³¹. Sono invece esclusi i diritti per i quali si richiede un'età più elevata,

¹²⁵ Can. 97 §2 CIC; can. 909 §2 CCEO. Per il can. 1478 §1 CIC (can. 1136 §1 CCEO), i minori stanno in giudizio tramite i genitori. Se il giudice reputa che ci sia un conflitto con i diritti dei genitori o che i genitori non possano tutelare adeguatamente i diritti dei figli, i minori stanno in giudizio tramite un tutore o un curatore nominato dal giudice (can. 1478 §2 CIC; can. 1136 §2 CCEO).

¹²⁶ Can. 11 CIC; can. 1490 CCEO.

¹²⁷ In base alla normativa latina, può ricevere i sacramenti per i quali non è stabilita un'età precisa, ma un proporzionato uso di ragione: confermazione (can. 891 CIC), eucarestia e confessione (can. 914 CIC), unzione degli infermi (can. 1004 §1 CIC). Nella normativa dei canonici orientali, la condizione dell'*infans* è diversa, in quanto, normalmente, il sacramento della confermazione è conferito insieme al battesimo (can. 695 §1 CCEO). Per quanto concerne l'Eucarestia e la confessione, la partecipazione degli *infantes* è

regolata dalle prescrizioni liturgiche di ciascuna Chiesa *sui iuris* (can. 710 CCEO).

¹²⁸ Cann. 97 §2 e 11 CIC; cann. 909 §2 e 1490 CCEO. Un'eccezione alla soggezione alle leggi ecclesiastiche è prevista dal can. 1252 CIC, per il quale l'obbligo di astinenza vincola solo dal 14° anno, mentre quello del digiuno dalla maggiore età.

¹²⁹ Può acquistare un proprio quasi domicilio (can. 105 §1 CIC; can. 914 §1 CCEO); per ricevere il battesimo è equiparato all'adulto (can. 852 §1 CIC; can. 682 §1 CCEO); nelle cause spirituali o annesse alle spirituali può agire senza il consenso dei genitori, ma prima dei 14 anni deve stare in giudizio tramite un curatore (can. 1478 §3 CIC; can. 1136 §3 CCEO).

¹³⁰ Non i diritti patrimoniali, per i quali l'ordinamento canonico rinvia al diritto civile (can. 1290 CIC; can. 1034 CCEO).

¹³¹ Si vedano le disposizioni che riconoscono a chi abbia l'uso di ragione di ricevere la confer-

anche se per alcuni non sia necessario il compimento della maggiore età ma si possano esercitare a un'età inferiore¹³².

In considerazione quindi dello sviluppo delle capacità dei figli con il progredire dell'età, si modificano anche i contenuti e le modalità della funzione educativa dei genitori in ambito religioso. Finché i figli sono infanti, spetta ai genitori provvedere interamente alle loro esigenze, anche sotto il profilo spirituale. Mano a mano che i figli raggiungono una facoltà di discernimento adeguata a compiere determinate scelte, acquisiscono anche la capacità di esercitare autonomamente i loro diritti e quindi di assumere proprie decisioni pure per quanto concerne l'orientamento religioso. Con il crescere della maturità dei figli, quindi, il ruolo dei genitori si modifica in una funzione di guida e di supporto, diretta ad aiutare e a consigliare, senza pretendere di imporre, ma, al contrario, rispettando la loro fondamentale libertà di autodeterminarsi, anche eventualmente in dissenso con le convinzioni dei genitori.

Questo cammino di accompagnamento progressivo e graduale si riscontra in tutti gli ambiti in cui si dispiega l'attività educativa dei genitori per aiutare i figli a formarsi sul piano spirituale e a perfezionare il cammino verso la santità: nella partecipazione ai sacramenti e agli atti di culto, nell'ascolto della parola di Dio, nelle pratiche di vita cristiana.

Alla nascita del bambino, i genitori cattolici hanno il dovere di provvedere a farlo battezzare entro le prime settimane di vita¹³³. L'amministrazione del battesimo è condizionata all'impegno dei genitori di educare il figlio nella religione cattolica: a tal fine è necessario che ricevano una debita istruzione che li prepari a svolgere il loro ruolo di testimoni della fede¹³⁴. La previsione del dovere preciso dei genitori di attivarsi per celebrare il battesimo dei figli, fa sì che, per quanto riguarda gli infanti, il diritto a ricevere il primo sacramento d'ingresso alla vita cristiana sia configurabile in via principale nei confron-

mazione (can. 889 §2 CIC); l'Eucarestia (can. 913 §1 CIC); la confessione (can. 914 CIC); l'unzione degli infermi (can. 1004 §1 CIC); le indulgenze (can. 994 CIC); di formulare voti (can. 1191 §2 CIC); di scegliere la chiesa dove celebrare le esequie (can. 1177 §2 CIC); di scegliere il luogo della sepoltura (can. 1180 CIC). Quest'ultima possibilità è una novità rispetto al codice precedente.

¹³² Sono richiesti 14 anni per il passaggio a una chiesa rituale diversa da quella dei genitori (cann. 111 §2 e 112 §1, n. 3 CIC; cann. 29 §1 e 34 CCEO); per agire personalmente nelle cause spirituali o annesse alle spirituali (can. 1478 §3 CIC; can. 1136 §3 CCEO); per testimoniare (can. 1550 §1 CIC; can. 1231 §1 CCEO), ma il giudice, se lo ritiene opportuno, può autorizzare con decreto a sentire i minori di 14 anni. Occor-

rono invece 16 anni per essere padrino del battesimo (can. 874 §1, n. 2 CIC). Per il matrimonio, la capacità è distinta tra femmine, per le quali bastano i 14 anni, e maschi, per i quali si richiedono i 16 anni (can. 1083 §1 CIC; can. 800 §1 CCEO).

¹³³ Can. 867 §1 CIC. Nel canone corrispondente del codice piano benedettino (can. 770* CIC 17) non era menzionato espressamente il ruolo dei genitori nel richiedere il battesimo per i figli e si prevedeva, in modo impersonale, che il bambino fosse battezzato *quamprimum*. Questa disposizione si trova riportata ancora nel codice orientale: «Parentes obligatione tenentur, ut infans quam primum secundum legitimam consuetudinem baptizetur» (can. 686 §1).

¹³⁴ Cann. 851, 2° e 867 §1 CIC; can. 686 §2 CCEO.

ti dei genitori¹³⁵. Il dovere imposto ai genitori nell'interesse del figlio costituisce peraltro un loro diritto fondamentale nei confronti di altri soggetti¹³⁶. La libertà di scegliere la religione di appartenenza, infatti, è un diritto personale che può essere anticipato dai genitori per il beneficio spirituale del figlio, finché questi non abbia raggiunto la capacità critica necessaria per esercitarlo autonomamente, ma nessun altro è legittimato a sostituirsi, ai genitori o al diretto interessato, nel prendere questa decisione.

Dopo che i figli abbiano raggiunto l'uso della ragione, la decisione di conferire il battesimo non può essere presa unilateralmente dai genitori, ma deve rispettare la volontà dei diretti interessati. I minori *infantia egressi* hanno infatti il diritto di chiedere autonomamente il battesimo e se sono debitamente preparati hanno il diritto di riceverlo, persino senza il consenso dei genitori¹³⁷. Il coinvolgimento dei minori è ancora più necessario per l'amministrazione degli altri sacramenti, per i quali il conferimento del mezzo di grazia presuppone che il ricevente abbia una discrezione di giudizio idonea a comprendere il valore dell'atto, e dato che si presume che possiedano l'uso della ragione possono essere loro stessi a chiederne direttamente la celebrazione¹³⁸.

Quantunque non possano sostituirsi alla volontà dei figli, i genitori conservano nondimeno un ruolo importante nella partecipazione dei fanciulli alla vita sacramentale. Il padre e la madre hanno il dovere, in collaborazione con i pastori, di curare che i figli siano adeguatamente preparati a ricevere i sacramenti e che li ricevano nel tempo opportuno¹³⁹. Spetta inoltre ai genitori di stimolare i figli perché si accostino frequentemente ai sacramenti e partecipino assiduamente alla sacra liturgia¹⁴⁰. È compito ancora dei genitori fare in modo che i figli seguano la vocazione ricevuta da Dio, per realizzare il loro originale cammino di santificazione¹⁴¹.

¹³⁵ Can. 213 CIC; can. 16 CCEO.

¹³⁶ Il diritto di educare religiosamente i figli costituisce un aspetto essenziale sia del diritto di educazione integrale della prole (sul quale si veda *supra* la nota 79), sia del diritto di libertà religiosa, garantito in numerose dichiarazioni e convenzioni internazionali (*ex multis* si ricordano: *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, art. 18; *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, art. 9) e negli ordinamenti costituzionali di tutti i Paesi dell'area di influenza della civiltà giuridica europea. Per approfondimenti sul rapporto tra il diritto all'educazione dei genitori e il diritto di libertà religiosa del minore, si vedano R. SANTORO, *Diritti ed educazione religiosa del minore*, Napoli 2004; P. LILLO, *Libertà del minore nella sfera educativa e religiosa*, in *Educazione e religione*, 275-302; D. DURISOTTO,

Educazione e libertà religiosa del minore, Napoli 2011.

¹³⁷ Can. 852 §1 CIC; can. 682 §1 CCEO.

¹³⁸ Si vedano i requisiti di età per i vari sacramenti illustrati *supra*.

¹³⁹ Can. 890 CIC: confermazione; can. 914 CIC: eucarestia e penitenza; can. 1001 CIC: unzione degli infermi. Nei canoni corrispondenti del codice piano benedettino (cann. 787, 854, § 4 e 944 CIC 17) non si prevedeva il dovere dei genitori di attivarsi per la preparazione dei figli, ma solo quello del parroco. La valutazione dell'idoneità del fanciullo a ricevere i sacramenti spetta comunque al parroco.

¹⁴⁰ Questo dovere rientra tra i compiti della famiglia che devono essere sostenuti dal parroco (can. 528 §2 CIC).

¹⁴¹ «La famiglia deve formare i figli alla vita, in modo che ciascuno adempia in pienezza il suo

Pure nell'annuncio evangelico le competenze dei genitori accompagnano la crescita dei figli e seguono modalità graduate alla loro progressione di capacità. Fin dalla più tenera età della prole, padre e madre sono tenuti a formare i figli "nella fede e nella pratica cristiana" con la parola e soprattutto con l'esempio¹⁴². Sono i genitori i primi araldi della parola di Dio, i primi educatori alla preghiera e al dialogo con Dio¹⁴³. La trasmissione ai figli dei valori della fede avviene principalmente nella testimonianza quotidiana, nel vivere concretamente le virtù cristiane negli avvenimenti dell'esistenza quotidiana¹⁴⁴. Via via che i figli crescono e la loro preparazione richiede l'approfondimento delle verità di fede con un insegnamento più sistematico, possono essere i genitori a fare da catechisti, se ne hanno la competenza¹⁴⁵, oppure collaborano con altri formatori qualificati perché i figli raggiungano livelli gradualmente più elevati di conoscenza delle scienze sacre.

Nella formazione alla pratica di vita cristiana, infine, il dovere dei genitori è una specificazione del dovere comune dei fedeli di animare l'ordine delle realtà temporali¹⁴⁶, una missione che si svolge secondo le connotazioni tipiche dei rapporti familiari, ossia come dedizione d'amore¹⁴⁷. L'ufficio regale viene quindi perseguito dai genitori creando una comunità d'amore che educa i figli all'accoglienza e al rispetto di ciascuno e diffonde a raggiera il suo servizio d'amore alle persone in cerchi sempre più estesi: nell'ambito del gruppo familiare, *ad intra* della comunità ecclesiale, *ad extra* nella realtà secolare¹⁴⁸.

3.3. *L'autorità dei genitori nel quadro dei rapporti di comunione familiare*

Pur se fondate sull'amore reciproco, le relazioni tra genitori e figli non sono basate su di un piano di parità, come la relazione coniugale, ma sono contrassegnate piuttosto da un carattere asimmetrico, per la posizione di autorità che viene riconosciuta al padre e alla madre nei confronti della prole. L'autorità dei genitori si manifesta tanto nell'impostare e nel gestire la vita familiare, quanto nel guidare l'esistenza e la crescita dei figli¹⁴⁹. Sono i genitori, infatti, a programmare se e quando far nascere i figli, a determinare il loro *status* e il loro domicilio¹⁵⁰, a scegliere le condizioni migliori per provvedere

compito secondo la vocazione ricevuta da Dio» (FC 53). La promozione delle vocazioni è riconosciuta come un dovere della famiglia nel can. 233 §1 CIC (can. 329 §1, 1°).

¹⁴² Can. 774 §2 CIC; can. 618 CCEO.

¹⁴³ GE 3; FC 52 e 60.

¹⁴⁴ FC 51.

¹⁴⁵ Il can. 776 CIC invita il parroco a promuovere la catechesi familiare.

¹⁴⁶ Can. 225 §2 CIC; can. 401 CCEO.

¹⁴⁷ FC 63.

¹⁴⁸ Ivi, 64.

¹⁴⁹ La posizione autoritativa dei coniugi-genitori viene affermata nella *Carta dei diritti della famiglia*: diritto di formare una famiglia (art. 1 a); diritto di decidere la nascita dei figli (art. 3); diritto di guidare le scelte religiose della famiglia (art.7).

¹⁵⁰ Il minorenni ha il domicilio di chi detiene la potestà nei suoi confronti (can. 105 §1 CIC; can. 915 §1 CCEO), ossia, a norma del can. 104 CIC (can. 914 CCEO), quello comune dei genito-

alle loro esigenze materiali e morali, per assicurare il loro benessere e per promuoverne lo sviluppo psico-fisico equilibrato¹⁵¹.

L'ambito oggettivo della funzione dei genitori si presenta in realtà molto ampio, in quanto si estende in tutti gli aspetti della vita familiare e riguarda tutti i profili dell'esistenza e della crescita dei figli. Le competenze in esso ricomprese risultano in gran parte neppure precisate dal diritto e non sarebbe nemmeno possibile prevederle tutte integralmente, data la vastità e la complessità delle fattispecie materiali che ricadono nell'orbita dell'azione dei genitori. Anche le modalità di intervento dei genitori possono essere assai differenti e assumere varie configurazioni a seconda della materia, delle condizioni personali e delle circostanze oggettive. Nonostante tuttavia l'indeterminatezza delle situazioni giuridiche e delle forme di espressione, sono tutte attribuzioni caratterizzate da un struttura intrinsecamente doverosa, in quanto sono necessariamente ordinate a perseguire il benessere integrale dei figli.

La conformazione doverosa della funzione parentale trova specificità di traduzione nell'ordinamento canonico, in rapporto alla peculiare conformazione della famiglia quale comunità di persone animata dalle dinamiche di comunione. In questa prospettiva, il dovere primario dei genitori è appunto la realizzazione di una comunità fondata sui legami di comunione interpersonale, che è la condizione fondamentale per poter promuovere la crescita umana più completa dei figli¹⁵². Del resto, come si è visto ampiamente per la missione educativa, l'obiettivo di formare la personalità dei figli si realizza compiutamente più che con adempimenti precisi, con la continua e coerente vicinanza d'amore. Il dovere di servizio che caratterizza *ab intrinseco* ogni *munus* ecclesiale, si qualifica quindi specificatamente nella funzione dei genitori come *diaconia* di comunione interpersonale.

Nel contesto della struttura doverosa del *munus* si inquadra pure il nucleo essenziale della posizione di autorità dei genitori, che consiste nella titolarità di poteri decisori nei riguardi dei figli¹⁵³. I genitori, infatti, possono

ri. Anche per il *ritus*, il minore degli anni quattordici, con la ricezione del battesimo viene ascrivito alla chiesa *sui iuris* cui sono ascritti entrambi i genitori (can. 111 §1 CIC; can. 29 §1 CCEO), indipendentemente dal rito liturgico seguito nella celebrazione del sacramento, come, al contrario, prevedeva il codice piano-benedettino (can. 98 §1* CIC 17).

¹⁵¹ Come si è visto nel paragrafo precedente, i minori sono sottoposti alla potestà dei genitori, eccetto per le cose per le quali sono esenti per legge divina o per diritto canonico (can. 98 §2 CIC; can. 910 §2).

¹⁵² «Tocca infatti ai genitori creare in seno alla famiglia quell'atmosfera vivificata dall'amore e

dalla pietà verso Dio e verso gli uomini che favorisce l'educazione completa dei figli in senso personale e sociale» (GE 3); «E la comunione e la partecipazione quotidianamente vissuta nella casa, nei momenti di gioia e di difficoltà, rappresenta la più concreta ed efficace pedagogia per l'inserimento attivo, responsabile e fecondo dei figli nel più ampio orizzonte della società» (FC 37). Si vedano anche la *Carta dei diritti della famiglia* (preambolo, E) e il *Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 2223.

¹⁵³ La nozione di autorità, come posizione complessiva di prevalenza, ha un'estensione più ampia del concetto più specifico di potestà, che fa riferimento alla titolarità di poteri imperativi e vincolanti nei confronti dei destinatari.

sostituirsi al figlio e determinare per suo conto le modalità concrete di impostare non solo le azioni di vita quotidiana ma anche le scelte più impegnative della sua esistenza, quelle che indirizzano la sua vocazione futura. Queste competenze direttive, tuttavia, non costituiscono poteri liberi e incondizionati, dato che sono strettamente correlate al dovere dei genitori di prendersi cura della prole, con sguardo attento al suo concreto interesse.

Già la tradizione cristiana ha sottolineato come il potere dei genitori, pur necessario al fine di promuovere la corretta formazione dei figli¹⁵⁴, non deve essere concepito come un potere assoluto e arbitrario, bensì come un mezzo strumentale all'obiettivo di crescere adeguatamente la prole. Con la cresciuta sensibilità verso i bisogni specifici dei soggetti in età evolutiva, da un lato, e la tutela dei diritti delle persone minori, dall'altro, si è venuti a sottolineare con maggiore ampiezza la responsabilità dei genitori di provvedere al benessere dei figli, con modalità idonee a rispettare la loro dignità e a soddisfare le loro esigenze¹⁵⁵.

La discrezionalità del potere direttivo dei genitori risulta pertanto ridimensionata e limitata dalla necessità di rispettare condizioni intrinseche di correttezza e di buon uso delle competenze.

Occorre anzitutto che le decisioni dei genitori siano congruenti con l'obiettivo specifico della funzione parentale che è quello di promuovere il benessere complessivo della prole e pertanto devono risultare coerenti, nei contenuti e nei metodi, al fine di promuovere la sua formazione umana integrale. Non possono quindi essere considerate legittime quelle scelte che siano moralmente illecite¹⁵⁶ o che implicino il pericolo di arrecare un danno alla salute fisica o spirituale dei figli. A riguardo, bisogna sottolineare l'evoluzione avvenuta storicamente nel modo di considerare la cura richiesta ai genitori nei confronti della prole, che porta oggi a dare valutazioni diverse di comportamenti aberranti o devianti, rispetto alla mentalità diffusa in epoche precedenti. Risulta così definitivamente superato l'atteggiamento di tolleranza, riscontra-

¹⁵⁴ «Et tunc etiam, propter impetus passionum, quibus corrumpitur aestimatio prudentiae, indigent [filii] non solum instructione, sed etiam repressione. Ad haec autem mulier sola non sufficit, sed magis in hoc requiritur opus maris, in quo est ratio perfectior ad instruendum, et virtus potentior ad castigandum» (TOMMASO D'AQUINO, *Summa contra Gentiles*, 3, cap. 122, n. 8).

¹⁵⁵ Anche negli ordinamenti civili dalla metà del secolo scorso è cambiato il modo di concepire la potestà parentale, non più intesa come un potere discrezionale fine a se stesso, bensì come uno strumento finalizzato a rendere possibile lo svolgimento della funzione essenziale dei geni-

tori di prendersi cura dei figli (P. VERCELLONE, *Potestà dei genitori*, in G. COLLURA – L. LENTI – M. MANTOVANI (a cura di), *Trattato di diritto di famiglia, II, Filiazione*, Milano 2011², 1209-1352). Anzi, l'accentuazione della dimensione doverosa a condotto ad adottare una nuova terminologia, sostituendo la tradizionale "potestà parentale" con l'espressione "responsabilità genitoriale" (Regolamento CE n. 2201/2003).

¹⁵⁶ «I figli devono anche obbedire agli ordini ragionevoli dei loro educatori. Ma se in coscienza sono persuasi che è moralmente riprovevole obbedire a un dato ordine, non vi obbediscano» (*Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 2217).

to in passato¹⁵⁷, per condotte di indifferenza e di incuria dei genitori, quali l'esposizione o l'abbandono dei bambini¹⁵⁸. Le attenzioni personali e dirette del padre e della madre sono infatti considerate essenziali per lo sviluppo del delicato equilibrio psico-affettivo del figlio e, di conseguenza, per raggiungere un'adeguata maturazione, il fanciullo nell'età dello sviluppo ha bisogno di crescere all'interno dell'ambiente familiare, alla presenza e con la costante interazione dei genitori.

Il principio di coerenza alla destinazione della funzione richiede, ancora, che le decisioni prese dai genitori nei riguardi dei figli rientrino nell'ambito degli interventi formativi, di indirizzo cioè dello sviluppo maturativo dei figli, e non travalichino i confini di questa competenza. Non possono quindi essere considerate legittime le intromissioni dei genitori volte a prendere per conto e al posto dei figli decisioni sul loro destino personale che, al contrario, spettano unicamente ai diretti interessati. Pure sotto questo profilo si evidenziano i cambiamenti avvenuti nella disciplina attuale rispetto alla normativa precedente, dato che non si riconosce più ai genitori la possibilità di interferire o di sostituirsi ai figli minori nell'esercizio dei loro diritti personali, quali il diritto di scelta dello stato di vita¹⁵⁹. La facoltà di eleggere autonomamente la propria vocazione è garantita dall'ordinamento come un diritto fondamentale della persona¹⁶⁰, esercitabile dal momento in cui si raggiunge l'età minima prevista dalla normativa per accedere alla condizione di fedele consacrato¹⁶¹,

¹⁵⁷ Nel modo di trattare il minore, dall'antichità al medioevo fino all'epoca moderna, si riscontra una certa ambivalenza, una tensione dialettica tra attenzione e indifferenza, premura e trascuratezza: Sebbene il figlio sia considerato un bene prezioso e con i genitori si instaurino rapporti anche intimi e affettuosi, il bambino non viene considerato e tutelato pienamente nelle sue esigenze specifiche di persona nell'età dello sviluppo, bisognosa di cure e di stimoli adeguati per una piena ed equilibrata maturazione, non solo fisica ma anche psichica (E. BECCHI – D. JULIA, *Storia dell'infanzia, storia senza parole?*, in *Storia dell'infanzia, I, Dall'antichità al Seicento*, XII-XXVII; E. BECCHI, *Il medioevo*, ivi, 61-83; H. CUNNINGHAM, *Storia dell'infanzia*, XVI-XX secolo, Bologna 1995, 46-47).

¹⁵⁸ La pratica dell'abbandono degli infanti, di fatto tollerata dalla mentalità comune, era condannata dalla Chiesa ma in modo non così deciso come per l'infanticidio. Ci si preoccupa, tuttavia, di limitare le conseguenze negative del fenomeno, adoperandosi perché i bambini orfani o rifiutati siano adottati da altre persone, oppure accolti nei monasteri o in altri istituti di assistenza.

¹⁵⁹ Nonostante sia affermato formalmente il principio del consenso personale, la possibilità riconosciuta al minore, anche impubere, di impegnarsi alle nozze con gli *sponsalia* o di celebrare vere e proprie *nuptiae*, ovvero di accedere alla tonsura e agli ordini minori, induce a ritenere che di fatto le scelte dei bambini fossero dettate dai genitori. Ancora maggiori potevano essere le ingerenze dei genitori nella professione religiosa, per la diffusione della pratica dell'oblatura, ossia la donazione dei bambini anche in tenera età ai monasteri, pratica abolita solo nel XV secolo, quantunque in età classica si sia giunti a ritenere necessaria la ratifica personale del minore, dopo la pubertà, per proseguire la vita religiosa (R. METZ, *L'enfant dans le droit canonique médiéval. Orientations de recherche*, in *Le femme et l'enfant dans le droit canonique médiéval*, London 1985, 10-96; J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et civitas*, Cinisello Balsamo 1998, 637-640).

¹⁶⁰ Can. 219 CIC, can. 22 CCEO.

¹⁶¹ Cann. 643 e 656 CIC; cann. 450 e 517 CCEO.

o per ricevere il sacramento dell'ordine sacro¹⁶² o per celebrare il matrimonio¹⁶³. I figli, anche se minori, sono pienamente liberi di seguire la propria strada, senza avere più alcun obbligo giuridico nei confronti dei genitori, né di informarli della decisione, né di avere il loro consenso, né tanto meno di sottostare a una scelta non voluta¹⁶⁴.

Infine, un altro criterio ordinativo che informa la struttura deontica della funzione dei genitori è il rispetto della dignità personale del figlio e delle situazioni giuridiche ad essa pertinenti¹⁶⁵. La relazione tra genitori e figli, infatti, non può essere intesa come un rapporto di soggezione passiva degli uni al dominio assoluto degli altri. Per essere veramente formativa della persona, l'autorità parentale deve essere impostata su di un rapporto bilaterale di mutuo rispetto e di dedizione reciproca, secondo le dinamiche della comunione d'amore interpersonale¹⁶⁶. I genitori riconoscono il valore originale della persona del figlio, da amare "per se stessa", e favoriscono il suo pieno sviluppo umano promuovendo le sue specifiche potenzialità. I figli, dal canto loro, riconoscono nei genitori l'impronta della paternità divina, da onorare per il ruolo che rivestono, e rispondono alla loro sollecitudine con riconoscenza per il bene ricevuto e apprezzamento per la testimonianza d'amore.

La reciprocità nell'onore e nel servizio vicendevole è una condizione essenziale della comunione familiare: i genitori non possono aspettarsi di essere amati e rispettati dai figli se non sono loro, per primi, a valorizzare la persona dei figli e a promuovere il loro bene. Anche nell'esercizio dei poteri direttivi, pertanto, si sottolinea la struttura dialogica dei rapporti tra genitori e figli, che corrisponde all'impostazione essenziale della funzione educativa del padre e della madre, nella logica dell'accompagnamento, del discernimento e

¹⁶² Can. 1031 CIC; can. 759 §1 CCEO.

¹⁶³ Can. 1083 CIC; can. 800 §1 CCEO.

¹⁶⁴ Risultano abrogate le disposizioni in materia di matrimonio del codice piano benedettino che prevedevano l'obbligo di consultare o di avere il consenso dei genitori (can. 1034* CIC17). Resta, peraltro, la norma che prescrive al parroco di richiedere la licenza dell'Ordinario per assistere alla celebrazione del matrimonio di minorenni «se ne sono ignari o ragionevolmente contrari i genitori» (can. 1071 §1, n. 6 CIC; 789, 4° CCEO). Più che recepire la tradizione sull'illeceità dei matrimoni dei minori *invitis parentibus*, la norma sembra inquadarsi nella tendenza del nuovo codice a verificare che i nubendi abbiano raggiunto una sufficiente maturità fisica e psichica per contrarre le nozze, innalzando l'età nuziale per adeguarla alle regole vigenti in una determinata nazione (can. 1083 §2 CIC; 800 §2 CCEO) e invitando i pastori «a distogliere i gio-

vani dal celebrare il matrimonio prima dell'età in cui si è soliti farlo secondo le usanze della regione» (can. 1072 CIC).

¹⁶⁵ «Nella famiglia, comunità di persone, deve essere riservata una specialissima attenzione al bambino, sviluppando una profonda stima per la sua dignità personale, come pure un grande rispetto ed un generoso servizio per i suoi diritti» (FC 26); «I genitori devono considerare i loro figli come *figli di Dio* e rispettarli come *persone umane*» (*Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 2222).

¹⁶⁶ «In questo saranno facilitati, se i genitori eserciteranno la loro irrinunciabile autorità come un vero e proprio "ministero", ossia come un servizio ordinato al bene umano e cristiano dei figli, e in particolare ordinato a far loro acquistare una libertà veramente responsabile, e se i genitori manterranno viva la coscienza del "dono", che continuamente ricevono dai figli» (FC 21).

dell'integrazione: per essere efficaci nel loro ruolo formativo, i genitori non devono comportarsi come dominatori assoluti e unilaterali, ma porsi in atteggiamento di ascolto e di aiuto, attenti a rispondere alle esigenze dei figli e pronti a sostenerli nel loro cammino di crescita, garantendo i loro legittimi spazi di libertà.

4. VERSO UNA COMPRENSIONE PIÙ ESTESA DELLA FUNZIONE EDUCATIVA

4.1. *La dimensione educativa della missione della Chiesa*

Si è visto come nei codici vigenti la funzione educativa sia considerata precipuamente come il complesso delle attività dirette a promuovere la formazione integrale della persona e venga trattata principalmente nel quadro del *munus docendi*. Peraltro, avendo presente la molteplicità e pluriformità delle azioni che sono coinvolte nell'opera di cura della maturazione dei soggetti in età evolutiva, si nota come nella parte dei testi normativi dedicata appositamente all'*educatio catholica* ne siano ricomprese solo alcune.

Certamente l'educazione cattolica rientra come oggetto nel *munus docendi* della Chiesa. La missione di annunzio della parola di Dio, infatti, include a pieno titolo numerose attività che compongono la funzione educativa: la trasmissione dei contenuti del deposito della Rivelazione divina, l'insegnamento della dottrina, l'accompagnamento nel cammino di adesione e di applicazione dei principi cristiani nel vissuto personale e nelle pratiche di vita. Pure se considerata nella prospettiva del *munus docendi*, l'attività educativa mira non solo a far apprendere una conoscenza teorica astratta, ma a plasmare concretamente una persona, a partire dalle sue potenzialità e risorse interiori, chiamando in causa la sua responsabilità nel fare proprio il progetto educativo, per perfezionare se stessa. Un'educazione che vuole essere un'autentica formazione della persona, quindi, mira non solo a trasmettere cultura e sapere scientifico, ma soprattutto a far introiettare valori e ad assimilare adeguati modelli di comportamento.

Questa dimensione pratica insita nella funzione educativa induce a collocarla in un ambito più ampio del solo *munus docendi*. Già si è notato come le competenze educative dei genitori vadano ben oltre il *munus docendi* e si estendano a coinvolgere pure il *munus sanctificandi* e il *munus regendi*, dato che la formazione umana, proprio perché integrale, abbraccia tutte le espressioni della persona e tutti gli ambiti della sua esistenza, sia individuale che sociale¹⁶⁷. Considerazioni analoghe possono essere svolte nei confronti della

¹⁶⁷ Si veda l'estensione delle competenze dei genitori, esaminata *supra*, nel §3.2.

funzione educativa di competenza della Chiesa. A ben vedere, tutta la missione della Chiesa, in tutti gli aspetti e attribuzioni, ha una fondamentale dimensione educativa, perché alla radice del mandato evangelico si trova un compito di formazione complessiva della persona alla luce della Redenzione.

Nell'intera opera di salvezza divina si può intravedere un progetto educativo, che si fonda all'origine sulla creazione dell'uomo e della donna a immagine e somiglianza di Dio e che si compie progressivamente nella storia, tramite le multiformi azioni dell'economia salvifica, che con parole rivelate ed eventi significativi indirizza gli esseri umani a realizzare la loro vocazione a diventare sempre più pienamente conformi al paradigma divino¹⁶⁸. Nella Sacra Scrittura si ritrova la testimonianza di questa costante attività educativa di Dio, raccontata secondo la ricca esperienza pedagogica elaborata dalla tradizione ebraica. Tutti gli interventi divini diretti a convocare e curare il popolo eletto possono così essere letti, in questa prospettiva, come l'espressione di una continua e progressiva azione di educazione da parte di Dio, che insegna, guida e corregge, al fine di aiutare a restare fedeli e a portare a compimento l'alleanza con Lui¹⁶⁹. Le forme di questi interventi, infatti, ricalcano la struttura dialogica, l'accompagnamento graduale e l'obiettivo formativo del metodo educativo. Se ne può leggere una descrizione emblematica nel *Cantico di Mosè*, dove viene ripercorsa l'opera di Dio nei riguardi del popolo ebraico con una sequenza di passaggi fondamentali¹⁷⁰: lo trovò, lo circondò, lo allevò, lo custodì, lo sollevò sulle sue ali. Al principio, dunque, c'è la chiamata che prospetta un progetto diretto a promuovere una pienezza di vita in comunione con Dio; questo appello richiede una risposta delle persone, che consapevolmente e volontariamente accettano di intraprendere un cammino di conversione, di revisione di se stessi per portare a compimento la proposta di migliorarsi; tale cammino di perfezionamento viene accompagnato e favorito dalla cura amorosa di Dio, che, al pari dell'aquila che insegna a volare ai suoi piccoli, mostra le azioni da compiere, corregge gli errori, sostiene con la sua forza, fino a quando non abbiano imparato pienamente, ma anche a quel punto non li abbandona mai da soli, ma continuando a vegliare e a stare insieme a loro¹⁷¹.

¹⁶⁸ Per un'analisi più approfondita si rinvia a C.M. MARTINI, *Dio educa il suo popolo*, Lettera pastorale per l'anno 1987-1988; M. MAZZEO, *Bibbia ed educazione. Per una nuova evangelizzazione*, Milano 2011.

¹⁶⁹ «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare» (Is 48, 17).

¹⁷⁰ «Egli lo trovò in una terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo circondò, lo allevò, lo custodì come la pupilla del suo occhio. Come

un'aquila che veglia la sua nidiate, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore, lui solo lo ha guidato, non c'era con lui alcun dio straniero» (Dt 32, 10-12).

¹⁷¹ La persuasione che Dio abbia nel passato e continui ancora a educare il popolo con le sue cure è rispecchiata in numerosi passi della Bibbia; si vedano a titolo esemplificativo: Es 15, 1-18; 1Sam 2, 1-10; 2Sam 22, 1-51; Sal 78, 89, 105 e 106.

Eguale metodo educativo si riscontra nelle parole e nello stile di comportamento con cui Gesù di Nazareth compie la sua missione di rivelare la verità della natura della creature umana e di innalzarla alla sublime dignità di essere conforme all'immagine del Figlio di Dio¹⁷². Nei Vangeli si trovano molti esempi dell'attività di educazione di Cristo, compiuta tanto in incontri occasionali con singole persone¹⁷³, quanto nell'impegno sistematico di formare i discepoli per prepararli ad assumere la responsabilità di proseguire l'opera di evangelizzazione¹⁷⁴, in particolare nei confronti dell'apostolo Pietro¹⁷⁵. Ogni intervento educativo è un atto di dedizione amorosa che instaura un dialogo interpersonale con l'interlocutore, stimolandolo a corrispondere più pienamente al progetto di comunione con Dio, prestando attenzione alla condizione concreta in cui si trova, per invitarlo a rinnovarsi gradualmente, con obiettivi di difficoltà progressiva, a seconda delle sue effettive capacità di migliorarsi¹⁷⁶. La chiamata di Cristo implica sempre una conversione rispetto alla situazione iniziale, un cambiamento di rotta verso l'obiettivo di perfezione che viene illuminato e guidato costantemente dall'insegnamento divino, ma che, di fronte alle eventuali cadute e deviazioni dalla retta via, richiede anche di essere aiutato a correggersi con opportuni richiami e rimproveri che non risultano mai imposizioni forzose, quanto piuttosto interventi mirati a far comprendere gli errori e ad aggiustare la direzione per riprendere il cammino¹⁷⁷. L'obiettivo finale di questo processo educativo è realizzare la vocazione a diventare immagine di Dio, a partecipare pienamente alla natura di figli di Dio, un risultato che può veramente trasformare la persona e renderla libera dalle imperfezioni del peccato nella misura in cui sia sorretta e motivata da una adesione convinta e responsabile alla verità del messaggio di salvezza¹⁷⁸.

Il metodo di insegnamento di Gesù costituisce il modello della missione di evangelizzazione che, come si è visto, comporta necessariamente una

¹⁷² «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore» (Mt 11, 28-29).

¹⁷³ Se ne vedano alcuni esempi: con i maestri della legge e con i genitori (Lc 2, 41-52); con Simone il fariseo (Lc 7, 36-50); con Marta e Maria a Betania (Lc 18, 18-23); con Zaccheo (Lc 19, 1-10); con i discepoli di Emmaus (Lc 24, 13-35).

¹⁷⁴ Si vedano gli interventi educativi riportati in Mc 9, 38-41 e Mc 10, 35-45.

¹⁷⁵ Mt 18, 21-35; Mc 14, 37 e 71; Lc 22, 61-62; Gv 13, 6-10 e 37-38; 18, 10-11.

¹⁷⁶ Come nota il cardinale Martini: «Occorre che il soggetto da educare sia stimolato dolcemente e coraggiosamente a fare qualcosa di più di ciò che sta facendo, occorre che gli sia impedita

la stagnazione e la ripetitività morale e spirituale, ma insieme occorre che non venga scoraggiato con richieste sproporzionate, senza che gli siano risparmiate richieste audaci» (*Dio educa il suo popolo*, 9). Così alla bambina dodicenne resuscitata si chiede di ritornare ad avere voglia di vivere (Mc 5, 43), all'indemoniato guarito si chiede di annunziare ciò che ha fatto il Signore (Mc 5, 19), al tale che dichiara di aver seguito fedelmente i comandamenti fin dalla giovinezza, si chiede il massimo: «va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, ... e vieni! Seguimi!» (Mc 10, 21).

¹⁷⁷ Mt 18, 15-17.

¹⁷⁸ «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi» (Gv 8, 31).



dimensione educativa¹⁷⁹. La Chiesa, nel continuare questa missione, ha il compito di proseguire l'opera di "educazione alla vita buona del Vangelo"¹⁸⁰, seguendo l'esempio di Cristo, con una continua e graduale azione di formazione che sappia aiutare le persone a interiorizzare il progetto di salvezza e a incarnare nella propria vita la comune vocazione alla santità, seguendo fasi progressive di crescita e di perfezionamento a seconda delle proprie condizioni. Un impegno pedagogico che non riguarda una singola funzione della Chiesa, ma coinvolge l'interezza della sua missione di essere un efficace strumento di mediazione tra Dio e gli esseri umani, sacramento universale di salvezza.

Sulle base di queste considerazioni si può pertanto interpretare in una nuova prospettiva proprio il can. 794 §1 che riconosce alla Chiesa a titolo speciale il diritto e dovere di educare. La norma in effetti non definisce quali siano le competenze educative proprie della Chiesa, ma ne giustifica l'attribuzione in rapporto alla missione affidata da Dio di aiutare gli uomini, perché siano in grado di pervenire alla pienezza della vita cristiana. Dal contesto della formula normativa, quindi, si deduce che alla Chiesa sia demandata una attività di formazione integrale delle persone che comprende non solo l'annuncio della parola di Dio, ma anche l'amministrazione degli altri mezzi della grazia e l'attività di direzione e di governo. Tutte queste funzioni, in quanto ordinate a far crescere le persone nel cammino verso la salvezza, implicano una intrinseca dimensione educativa, nel senso che devono essere attuate secondo tempi e modalità che aiutino le persone a conformare se stesse all'immagine divina per vivere in pienezza il progetto di comunione d'amore con Dio.

4.2. *Educazione e funzione di governo ecclesiale*

Con la funzione di governo ecclesiale l'educazione ha una stretta connessione, che emerge già dalla stessa etimologia di *e-ducere*: condurre i fedeli a "tirare fuori" e mettere a frutto le proprie potenzialità e risorse personali per interiorizzare il messaggio di salvezza e seguire l'ideale di vita evangelica con un coinvolgimento esistenziale complessivo. Proprio il fine

¹⁷⁹ «Evangelizzare educando ed educare evangelizzando» (CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio generale per la catechesi*, Città del Vaticano 1997, 147). «Certo, evangelizzare ed educare non indicano esattamente la stessa cosa. Tanto che possiamo notare come, ad esempio, Gesù non sempre ha educato per salvare (vedi il ladrone in croce: **Lc** 23, 40-43), ma normalmente sì, perché educare significa far maturare la libertà di corrispondere all'azione del Signore... Quindi evangelizzare ed educare si richiamano a vicenda, sono

azioni necessarie e collegate ciascuna con un proprio specifico profilo: non si evangelizza veramente se non si educa all'accoglienza e all'esperienza del messaggio (parola di Dio) e questo per volontà stessa di Dio che, nell'intera storia biblica, ha manifestato la sua relazione di salvezza anche tramite una sua progettualità (*paedagogia Dei*)» (M. MAZZEO, *Bibbia ed educazione*, 143).

¹⁸⁰ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020*.

supremo di salvezza delle anime cui tende la missione della Chiesa richiede che l'esercizio di questa funzione di guida direttiva sia svolta con strumenti e procedure ispirate alla logica e al metodo dell'educazione, così da motivare e convincere le persone ad assumere liberamente e responsabilmente le regole di vita cristiana. Vana sarebbe infatti l'efficacia in ordine al raggiungimento della meta spirituale se l'osservanza della norma venisse imposta forzosamente *ab extrinseco*, senza un adeguato processo di maturazione *ab intrinseco* che conduca il fedele a comprendere il contenuto di verità insito nel precetto e a rispettarlo, non perché costretto dalla sanzione, ma perché consapevole che sia la via giusta. A tal fine, è necessario che l'azione di governo sia realizzata con modalità che non siano impositive di comportamenti solo formalmente corretti, ma che generino processi virtuosi di conversione interiore che inducano effettivamente a perfezionarsi secondo il piano di salvezza divino¹⁸¹.

In proposito si può richiamare l'utile analogia con la funzione autoritativa del padre e della madre, che anche nell'esercizio delle competenze direttive segue un processo dialogico, svolto in forma induttiva e in modo progressivo, per condurre i figli a fare propri i valori trasmessi dai genitori e insegnati più che con comandi intimidatori con la testimonianza del vissuto di comunione d'amore familiare¹⁸². Anche la funzione di governo ecclesiale, per essere realmente efficace, deve conformarsi alla struttura dialogica del metodo educativo, cosicché la triade "accompagnare, discernere e integrare" viene ad elencare i tre dinamismi che sono necessari per attuare la potestà di regime in modo coerente alla missione di salvezza affidata alla Chiesa.

"Accompagnare" richiama il principio che «il tempo è superiore allo spazio»¹⁸³, da intendere, per quanto concerne la funzione di governo, nel senso che sia meglio promuovere processi di crescita, piuttosto che affermare spazi di potere. Nell'esercizio della potestà di giurisdizione questo principio si traduce innanzi tutto nel predisporre procedure di accompagnamento nella formazione degli atti di governo riguardanti l'intera comunità o singoli destinatari che consentano a tutti i potenziali interessati di essere informati circa l'oggetto della disposizione futura e di interloquire con le autorità per far conoscere le proprie attese ed esigenze, in modo che il provvedimento finale possa concretamente tenere conto di tutte le situazioni e gli interessi implicati, per riuscire efficacemente a comporli nel quadro del bene comune¹⁸⁴. Con

¹⁸¹ Nell'es. ap. *Evangelii gaudium* si sottolinea la necessità che le norme o precetti ecclesiali, per essere veramente efficaci, debbano avere «forza educativa come canali di vita» (n. 43).

¹⁸² Si vedano le riflessioni esposte *supra*, nel §3.3.

¹⁸³ Es. ap. *Evangelii gaudium*, nn. 222-223.

¹⁸⁴ Sull'importanza di approntare adeguate procedure di formazione dell'attività amministrativa, si veda I. ZUANAZZI, *La procedura di formazione dell'atto amministrativo singolare: esigenze pastorali ed esigenze giuridiche*, in *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, 97-131

tale sistema, i fedeli coinvolti possono sentirsi realmente presi in considerazione e tutelati nei loro diritti, risultando quindi ben disposti ad accogliere la disposizione dell'autorità come atto di buon governo.

Accompagnare significa anche, quando emerge un conflitto, cercare di evitare la lite in giudizio, che acuisce le lacerazioni nei rapporti interpersonali, e stimolare piuttosto le parti a trovare una riconciliazione per sanare pienamente il dissidio¹⁸⁵. A tal fine è necessario promuovere appunto processi di maturazione dei contendenti, tramite un leale confronto tra le diverse istanze e la ricerca di una soluzione di mediazione che sia accolta e condivisa realmente da tutti¹⁸⁶. In questo modo la cessazione del conflitto non è imposta forzosamente da una decisione imperativa che, pur conforme formalmente al diritto, può non soddisfare le esigenze individuali di giustizia, ma sorge da un accordo sostanziale che viene fatto proprio dalle parti e favorisce quindi il ripristino di rapporti di pacifica convivenza.

Ancor più, in presenza di un comportamento che configura una fattispecie criminosa, la reazione dell'autorità ecclesiastica non può essere ispirata al solo principio retributivo di rispondere al male con la privazione di un bene, ma occorre avviare processi virtuosi di conversione dell'autore del delitto, con la proposta di un progetto educativo che lo conduca gradualmente a comprendere i suoi errori, a pentirsi e a rimediare attivamente alle offese arrecate alle vittime e all'intera comunità¹⁸⁷. Da questo accompagnamento può sorgere una vera giustizia riparatrice, che non emargina il reo come un reietto da allontanare dalla collettività, ma favorisce la sua piena ed effettiva riabilitazione nel seno della società e incentiva il ripristino di rapporti di rispetto reciproco tra il pentito e coloro che hanno subito danni dal suo comportamento.

¹⁸⁵ La composizione della lite e la riconciliazione tra le parti costituiscono principi fondamentali dei rapporti di convivenza tra i fedeli, che risalgono al monito evangelico di evitare le contese e di conservare rapporti di benevolenza reciproci (Mt 5, 21-25; l'esortazione viene ripresa in 1Cor 6, 1-7; Ef 4, 3 e 4, 31-32; 2Tm 2, 24). La tendenza a pacificare piuttosto che litigare è sempre rimasta alla base dell'impostazione assiologica del sistema giudiziario nella tradizione canonica e ancora nel codice attuale si trova espressa nel can. 1446. Nel primo paragrafo si afferma un principio generale, valido per tutte le tipologie di processi e di cause, che prescrive a tutti i fedeli di impegnarsi «ut, salva iustitia, lites in populo Dei, quantum fieri possit, vitentur et pacifice quam primum componantur» (§1). Da tale assioma deriva il dovere specifico del giudice di attivarsi, *in limine litis* e in ogni altro momento in cui veda sorgere una speranza di buon esito, per aiutare le parti a cerca-

re un accordo comune per un'equa soluzione della controversia (§2).

¹⁸⁶ Sulle possibilità teoricamente previste dall'ordinamento canonico di predisporre strutture di conciliazione in tutte le tipologie di processi, ma sulle esigue applicazioni stabilite sinora dalla legislazione vigente, si vedano K. MARTENS, *Conciliación*, in *Diccionario general de Derecho canónico*, II, 350-352; G. BRUGNOTTO, *La conciliazione*, in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (a cura di), *Il diritto nel mistero della Chiesa. IV, Prassi amministrativa e procedure speciali*, Città del Vaticano, 2018, 107-113. Per il processo di nullità matrimoniale, si veda I. ZUANAZZI, *La disponibilità dell'azione di nullità del matrimonio nel processo canonico*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, III, 622-630.

¹⁸⁷ L. EUSEBI, *Giustizia "riparativa" e riforma del sistema penale canonico. Una questione, in radice, teologica*, in ME 130 (2015) 515-535.

Il secondo dinamismo è dato dal “discernere” che, nell’applicazione alla funzione di governo, richiede di considerare il potere come “discernimento oggettivo” di un piano provvidenziale di salvezza che si svolge secondo il disegno di Dio e le dinamiche della Grazia, non secondo la volontà e le forze dell’uomo¹⁸⁸. Questa concezione implica necessariamente un ridimensionamento del ruolo dell’autorità, alla quale non si riconosce il potere di imporre unilateralmente comandi e sanzioni secondo la propria arbitraria discrezionalità soggettiva, ma un vero e proprio servizio di custodia e di salvaguardia dell’economia salvifica ispirata da Dio. Siffatta struttura diaconale della funzione di governo implica, in primo luogo, l’uso della prudenza nel discernere tra le diverse situazioni per provvedere in modo adeguato alle distinte esigenze, adattando la disciplina alle circostanze e agli interessi peculiari del caso concreto e dettando disposizioni ora più conformi al *rigor iuris*, ora alla misericordia, ma sempre ispirate alla *caritas* evangelica che richiede di adottare la soluzione migliore per promuovere il bene delle persone¹⁸⁹.

La natura di servizio comporta, in secondo luogo, di intendere le competenze di regime non come un dominio assoluto dell’autorità, ma come uno strumento ordinato a far crescere rapporti di autentica comunione nella partecipazione di tutti i fedeli al patrimonio di salvezza affidato alla Chiesa. Il discernimento si sviluppa pertanto come il risultato di un’azione comunitaria¹⁹⁰, in quanto viene sollecitato e potenziato dall’apporto di tutti i membri della comunità, i quali contribuiscono in modi diversi, a seconda delle rispettive condizioni e competenze, a comprendere e ad attuare con sempre maggiore intensità il piano di salvezza nella realtà concreta di una determinata porzione di popolo di Dio. Risulta così importante predisporre efficaci canali di comunicazione e strutture di collaborazione tra i fedeli e i soggetti preposti alle funzioni di governo, affinché si attivino processi positivi di dialogo che con-

¹⁸⁸ FRANCESCO, *Discorso ai nuovi Vescovi ordinati nel corso dell’ultimo anno*, 14 settembre 2017.

¹⁸⁹ O. CONDORELLI, *Carità e diritto agli albori della scienza giuridica medioevale*, in J. MIÑAMBRES (a cura di), *Diritto canonico e servizio della carità*, Roma 2008, 41-103; 69-79; E. BAURA, *Misericordia e diritto nella Chiesa*, in E. GÜTHOFF - S. HAERING, *Ius quia iustum. Festschrift für Helmuth Pree zum 65. Geburtstag*, Berlin 2015, 23-33; J. OTADUY, *Dulcor misericordiae. Justicia y misericordia en el ejercicio de la autoridad canónica. I. Historia*, in IC 56 (2016) 585-619; I. ZUANAZZI, *La mitezza quale paradigma della potestà di governo nella Chiesa*, in IE 30 (2018) 92-99.

¹⁹⁰ «Il discernimento è grazia dello Spirito al santo Popolo fedele di Dio, che lo costituisce Popolo profetico, dotato di senso della fede e di quell’istinto spirituale che lo rende capace di sentire *cum Ecclesia*. È dono ricevuto in mezzo al Popolo ed è orientato alla sua salvezza. ... Pertanto, pur rivestito di una ineludibile responsabilità personale (cfr. *Direttorio Apostolorum Successores*, 160-161), il Vescovo è chiamato a vivere il proprio discernimento di Pastore come membro del Popolo di Dio, ovvero in una dinamica sempre ecclesiale, a servizio della *koinonìa*» (*Discorso ai nuovi Vescovi ordinati nel corso dell’ultimo anno*).

sentano di camminare insieme e di cooperare vicendevolmente nel progressivo perfezionamento della comunione ecclesiale¹⁹¹.

Proprio la natura comunionale della struttura costitutiva della Chiesa porta a valorizzare il terzo dinamismo dell'“integrare” nella funzione di governo, che richiede di rispettare e accogliere i diversi carismi, vocazioni e ministeri che animano i fedeli come modi egualmente degni di vivere la comune chiamata alla santità e contributi preziosi per arricchire e completare l'economia salvifica. Per realizzare questo processo di integrazione occorre pertanto che la nozione di comunione ecclesiale sia intesa in senso inclusivo e dinamico, e non statico e differenziale, in modo da coniugare il principio di varietà funzionale con quello di reciprocità e di mutua complementarità, nella consapevolezza che la missione di salvezza è partecipata all'interesse del popolo di Dio, non a una singola categoria di fedeli, e che la possibilità di realizzarla secondo il disegno divino richiede la sinergia degli apporti di tutti, perché ogni singolo e specifico contributo è importante e insostituibile per il raggiungimento della meta finale, così come nella realizzazione di una sinfonia risulta essenziale la composizione armonica delle voci di più strumenti musicali.

Per promuovere una corretta impostazione della complementarità reciproca tra le diverse polarità esistenti nell'ambito dell'organizzazione della vita ecclesiale, come in particolare tra pastori e fedeli, laici e chierici, uomini e donne¹⁹², si può ricorrere utilmente, ancora una volta, al paradigma della correlazione dinamica nei rapporti familiari: sia che siano fondati su di un piano di parità, come quelli tra coniugi, sia che siano contrassegnati da una relazione asimmetrica, come quelli tra genitori e figli, sono parimenti conformati al principio della dedizione vicendevole. La logica del dono di sé porta, infatti, anche nelle relazioni autoritative tra genitori e figli, a riconoscere il valore originale e irriducibile dell'altro, a ricercare il suo bene come complementare al proprio, ad apprezzarne le personali risorse e potenzialità in modo da favorire la sua piena formazione ed espressione tanto nella comunità domestica quanto nella più ampia società. Questa struttura dialogica insita in ogni processo educativo risulta quindi essenziale anche per realizzare più compiutamente la varietà delle membra del corpo mistico di Cristo e configurare l'azione della comunità ecclesiale non alla stregua

¹⁹¹ G. BONI, *Corresponsabilidad eclesial*, in DGDC, II, 778-785; J. CANOSA, *La rilevanza della collaborazione attiva dei fedeli per la buona amministrazione ecclesiastica*, in IE 30 (2018) 13-32; I. ZUANAZZI, *La corresponsabilità dei fedeli laici nel governo ecclesiale*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il governo nel servizio della comunione ecclesiale*, Milano 2017, 101-148.

¹⁹² Sulla complementarità e reciprocità nei rapporti tra uomo e donna nella Chiesa, si veda I. ZUANAZZI, *La condizione della donna nella Chiesa cattolica: il paradigma della “reciprocità nell'equivalenza e nella differenza”*, in *Daimon. Diritto comparato delle religioni*, 2018, 25-47.

della piatta uniformità della sfera, ma secondo la complessa ricchezza del poliedro¹⁹³.

Accogliendo la prospettiva educativa dell'intera missione della Chiesa e della funzione di governo in particolare, si può giungere in conclusione a dare una lettura rinnovata anche del canone dei codici che prevede il diritto fondamentale del fedele all'educazione cristiana¹⁹⁴. L'aiuto che i fedeli hanno diritto di ricevere ha per oggetto il "condurre una vita conforme alla dottrina evangelica", in tutti gli aspetti della loro esistenza e in tutti gli ambiti di vita, personale e comunitario. Pertanto, il supporto fornito dalla Chiesa deve essere esteso in tutte le funzioni in cui si articola la sua missione (*docendi, sanctificandi, regendi*), in ciascuna secondo le specificità della materia, ma in tutte con metodo educativo, ossia con modalità che favoriscano una adeguata formazione cristiana della persona e le consentano di conoscere e di vivere il mistero della salvezza.

Ilaria Zuanazzi

¹⁹³ «Il modello non è la sfera, che non è superiore alle parti, dove ogni punto è equidistante dal centro e non vi sono differenze tra un punto e l'altro. Il modello è il poliedro, che riflette la

confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità» (FRANCESCO, *Evangelii gaudium*, n. 236).

¹⁹⁴ Can. 217 CIC; can. 20 CCEO.

